

BIBLIOTECA I.D.A.I.C. FIRENZE  
A  
515721

Prof. GIANGASTONE BOLLA - Dr. CARLO ZACCARO

**L'AZIENDA CONTADINA EREDITARIA  
NELLA LEGISLAZIONE PIÙ RECENTE  
DI ALCUNI PAESI EUROPEI**



*Estratto dall'Annuario di Diritto Comparato  
e di Studi Legislativi — Volume XXXII*

**EDIZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI**

ROMA, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1957

I. D. A. I. C.  
N° 8856  
BIBLIOTECA  
A  
5157.21

**SUMMARY. — THE HUSBANDMAN'S HEREDITARY FARM IN THE NEWST LEGISLATION OF SOME EUROPEAN COUNTRIES.** — The various theories that have been put forth about the business, namely the theories of the business as a subject, as a separate estate, and as a working estate, are here the object of a short preliminary introduction. The A. then associates himself to the criticism of Mr. FERRARA senior to the theory that considers the business as a *universitas*, thereafter placing the business in the historical-judicial category of the institution-thing. The unwaiving presence of the landunit is identified by the A. as the element which from the widest *genus* specifies the agricultural exploitation, while the sticking of the farmer's family to the farm is considered by him as the peculiar feature of the husbandman's agricultural exploitation and such as to show the actualization of both interests of production and of stabilization of the social relations. A panoramic review of the legislative situation in France, Italy, Switzerland and Germany enables the A. to emphasize the importance attached by these countries to the preservation of the husbandman's exploitation, and enables him further to point out the technical-judicial means that are to be considered as better fit in view of preventing the unity of the corresponding farm from dangers originating from rules of the inheritance law.

**ZUSAMMENFASSUNG. — DAS ERBLICHE BAUERNGUT IN DIE JUNGSTE GESETZGEBUNG EINIGER EUROPEISCHEN LAENDER.** — Der Verfasser erwähnt zuerst die verschiedene Theorien, die den Betrieb als ein Subjekt, als ein abgeordnetes Vermögen und als ein geschäftsmässiges Vermögen ansehen, um dann sich zur Seite Professors FERRARA senior in dessen Kritik der Theorie des Betriebes als *universitas* zu stellen und um darüber hinaus den Betrieb in die historisch-juristische Kategorie der Einrichtung-Ding einzureihen. Weiter identifiziert er die unabstellbare Anwesenheit des Grundstückes als das vom weitläufigsten *genus* spezifizierendes Element des landwirtschaftlichen Betriebes, indem er das Verwachsensein der Bauernfamilie mit dem Grundstück als das charakterisierende Kennzeichen des Bauernbetriebes erklärt, ein Betrieb wo sich das zweifache Interesse der Produktion und der Festmachung sozialer Verhältnisse dauernd verwirklicht. Ein Rundblick über die Lage der betreffenden Gesetzgebungen Frankreichs, Italiens, Deutschlands und der Schweiz setzt zuletzt den Verfasser im Stande, nicht nur die Bedeutung zu erheben, die dort der Bewahrung des Bauernbetriebes zugeschrieben wird, sondern auch die technisch-juristische Mittel zu erwähnen, die er für die Erhaltung der Betriebseinheit im Erbrechtfälle als besser angemessen ansieht.

**RÉSUMÉ.** — L'EXPLOITATION PAYSANNE HÉRÉDITAIRE DANS LA PLUS RÉCENTE LEGISLATION DE QUELQUES PAYS EUROPEENS. — Un bref examen des différentes théories de l'exploitation — telles que les théories de l'exploitation comme sujet, de l'exploitation comme un patrimoine séparé, de l'exploitation comme patrimoine d'affaires — même l'A. à s'associer aux critiques de Mr. FERRARA senior à la théorie de l'exploitation comme *universitas* et à classer l'exploitation dans la catégorie historico-juridique de l'institution-chose. La présence indérogradable du bien-fonds est ensuite identifiée par l'A. comme l'élément qui du *genus* le plus ample spécifie l'exploitation agricole, tandis que l'adhérence de la famille paysanne au bien-fonds est identifiée par lui comme la caractéristique de l'exploitation paysanne où se réalise le double intérêt de la production et de la stabilité des rapports sociaux. Une revue panoramique de la situation législative en France, Italie, Suisse et Allemagne permet enfin à l'A., non seulement de rélever l'importance que ces pays attachent à la conservation de l'exploitation paysanne, mais même de souligner les moyens technico-juridiques qui peuvent être considérés comme les plus appropriés en vue de sauvegarder l'unité de l'exploitation contre les dangers du droit de succession.

**SOMMARIO.** — 1. Il problema generale. — 2. L'azienda in generale: a) l'azienda come soggetto; b) l'azienda come patrimonio separato; c) l'azienda come patrimonio aziendale; d) l'azienda come *universitas rerum*; e) l'azienda come cosa composta funzionale; f) l'azienda nella recente formulazione giurisprudenziale. — 3. L'azienda agraria contadina: sua tipicità. — 4. Natura giuridica. — 5. Esame della situazione delle varie legislazioni: A) Francia; B) Germania; C) Svizzera; D) Italia: a) progetto dell'O.I.D.A.; b) maso chiuso; c) art. 19 Legge Sila. — 6. Risultato dell'indagine: varietà dei mezzi per la conservazione.

I. — Fra le breccie aperte dal persistente richiamo alla concretezza e alla continuità tra vita diretta dell'agricoltura e diritto (1) e al conseguente superamento

(1) Da più di trenta anni la Rivista di diritto agrario persegue questo sforzo al quale hanno apportato il loro autorevole contributo una eletta schiera di Maestri. Particolarmente preziosa, in questi ultimi tempi, la collaborazione del prof. CAPOGRASSI per l'altezza della sua meditazione che ha dettato pagine incancellabili in occasione del Trentennio della Rivista. Nel suo scritto: *Agricoltura, diritto, proprietà*, pubblicato nella *Riv. di dir. agrario*, 1952, I 246 il prof. CAPOGRASSI, mette in rilievo come l'intuizione di questa continuità fosse già vivissima nel ROMAGNOSI e nel CATTANEO e in tutta la scuola lombarda. Di questa continuità il ROMAGNOSI ha cercato di fare il principio costruttivo di un nuovo modo di trattare la scienza del diritto. Secondo il ROMAGNOSI « la scienza del diritto eminentemente racchiude anche quella della politica economica; e se nei rapporti di mera equità non si vedeva dapprima un'interessante sanzione oltre quella delle religiose coscienze, si scopre infine che i dettami del diritto vengono raccomandati e sanzionati dalla forza dei materiali e ben ordinati interessi ». E perciò egli raccomandava di « associare lo studio delle leggi di fatto dell'ordine sociale delle ricchezze a quelle dell'ordine di equità comunemente inteso e a formar quel gran tutto, che si trova già costituito dalla natura stessa delle cose. Egli propugna quindi una nuova scuola di diritto che chiamava sapienziale « perchè dà ragione e ordinamento per via delle cause naturali effettive »: *Collazione degli art. di Ec. pol. e statistica civile*, Firenze, 1835, citato dal CAPOGRASSI, *op. cit.*, p. 49 dell'estr. Il richiamo del ROMAGNOSI e del CATTANEO, sottolineato dal CAPOGRASSI, perchè la scienza del diritto prenda sempre più chiara coscienza delle sue funzioni pratiche e delle sue responsabilità e adatti e trasformi in conseguenza i suoi metodi e i suoi piani, è problema posto a base del programma della Rivista di dir. agrario; cfr. i giudizi in occasione del Trentennio, *Significative*

dell'infausto dualismo tra la mentalità astrattamente egualitaria della codificazione napoleonica e dei codici più recenti, che a quella si ispirano, e le profonde esigenze di vita e di sviluppo della realtà sociale, una delle più importanti è certamente costituita dalla rinascita dell'istituto della comunione tacita familiare, costretto per tanto tempo a vivere clandestinamente all'ombra delle consuetudini, sospinto sempre ai margini della vita pubblica dell'ordinamento giuridico dal legislatore, ammessovi surrettiziamente dal senso pratico del giudice attraverso una provvida, ma non ortodossa interpretazione dell'art. 48 delle Disposizioni Transitorie del Codice del 65' (2).

Certamente le ragioni della rinascita sono diverse da quelle che consentirono all'istituto un'esistenza così vigorosa nel Medio Evo. Se allora esse trovavano la loro radice nell'inettitudine dei pubblici poteri a garantire la difesa dei beni e a provvedere per le esigenze materiali di una vita isolata, sono adesso necessità oggettive di produzione, di dimensioni aziendali, ad imporre il riconoscimento della loro ricorrente utilità e vitalità (3).

le parole del GROSSO, in *Riv. dir. agrario*, I, 243: «è certo che oggi di fronte alla dogmatica, astratta e alle categorie sempre più generali, assume, per naturale ripercussione e contrasto, un più diretto risalto la visione del concreto nella mutevole varietà della materia regolata».

(2) MAROI, *Lezioni di diritto agrario*, Roma, 1946, p. 143; PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, in *Atti del III Congresso Nazionale di diritto Agrario*, Palermo, Milano, p. 105; BASSANELLI, *Un'osservazione sulla natura giuridica della famiglia colonica*, in *Riv. dir. agrario*, 1934, fasc. n. 3, p. 3 dell'estratto; MILANI, *L'impresa familiare contadina in Atti del III Congresso Nazionale di diritto agrario*, p. 494 e ss., cui rimandiamo anche per la ricchezza dei richiami bibliografici.

(3) I più recenti risultati dell'indagine storica non giustificano affatto il giudizio che essi rappresentano « un fenomeno residuale di stadi di sviluppo oltrepassati » (POST, *Giurisprudenza etnologica*, vol. I, p. II, p. III e ss.) o « estremi avanzi di regimi comunitici » (FUMAGALLI, *Il diritto di fraterna nella giurisprudenza da Accursio alla Codificazione*, 1912, p. 106). Cfr. PUGLIATTI, *op. cit.*, p. 46 e ss.; MAROI, *op. cit.*, p. 138; MILANI, *op. cit.*, p. 495.

Osserva il BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, 1935, p. 66, che la ragione di una successione rusticana diversa dalla comune va ricercata nella qualità dei beni che ne formavano oggetto.

In altro studio: BOLLA, *Il fondo nei suoi aspetti giuridici*, in *Atti del Primo Convegno naz. di diritto agrario*, Firenze, 1935, p. 266 e ss, abbiamo cercato di dimostrare come il fondo in tutte le epoche presenti un particolare interesse sociale. Questo interesse sociale nell'epoca arcaica deve essere posto prevalentemente in relazione alla famiglia romana, come dimostra il frammento di Gaio interpretato, ricostruito e pubblicato dall'ARANGIO RUIZ in « *Pubbl. della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto* », XI (1933), n. 1182. Il PUGLIATTI, *op. cit.* puntualizza nelle tre seguenti affermazioni i caratteri del consorzio familiare romano: a) si tratta di una situazione giuridica attinente alla proprietà collettiva; b) indubbiamente essa trovò il suo addentellato, anzi il suo fulcro, nella famiglia; c) si presenta come figura giuridica capace di estensione. Sul punto b) il PUGLIATTI, pur accogliendo in parte il pensiero dell'ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, estratto dal XX vol. degli « *Annali del Seminario giuridico di Palermo* », n. 10, p. 64, secondo cui il *consortium ercto non cito*, rappresenta « una fase transitoria di convivenza domestica », quasi « una fase di passaggio dalla forma di organizzazione familiare sotto la potestà del *pater familias* morto ad una nuova

LA PLUS RÉ-  
n bref examen  
oitation comme  
me patrimoine  
à la théorie de  
gories historico-  
t ensuite identi-  
tation agricole,  
par lui comme  
le la production  
ation législative  
de relever l'im-  
ne, mais même  
comme les plus  
ers du droit de

come soggetto;  
ale; d) l'azienda  
zienda nella re-  
sua tipicità. —  
Francia; B) Ger-  
art. 19 Legge

zza e alla con-  
superamento

al quale hanno  
mente preziosa,  
lla sua medita-  
vista. Nel suo  
, I 246 il prof.  
sima nel ROMA-  
ROMAGNOSI ha  
del diritto. Se-  
i della politica  
sante sanzione  
o raccomandati  
comandava di  
e dell'ordine di  
o dalla natura  
ava sapienziale  
zione degli art.  
dell'estr. Il ri-  
scienza del di-  
responsabilità  
sto a base del  
io, Significative

L'attualità dell'istituto riemerge proprio sotto il profilo oggettivo, agraristico, in reazione alla legislazione del secolo XIX, che, satura di principii illuministici e di astratte tendenze livellatrici, provocò, per tutelare la formale parità di diritti fra più titolari di un bene fondiario, lo smembramento dei fondi e la loro polverizzazione.

È ben vero che la comunione familiare non risolve la questione di impedire la disgregazione dell'unità aziendale contadina, perchè può accadere che gli eredi ritengano di non poter più vivere in comunione e, se uniti in fraterna, decidere l'abbandono della comune gestione dell'azienda agricola (4).

Ma è anche vero che la dinamica dell'istituto, mettendo in luce la duplicità di aspetti strutturali del diritto successorio contadinesco: il soggettivo della fraterna e l'oggettivo della proprietà fondiaria, e la loro ulteriore capacità di unificazione, già una volta espressa magnificamente dalla parola « *hereditas* », adoperata in origine a designare la proprietà territoriale appartenente alla famiglia secondo l'ordine stabilito dalla consuetudine di ciascun popolo (5), costituisce un utile punto di riferimento e di controllo per l'attività del legislatore.

Non interessa in questa sede prendere in esame la dottrina del consorzio familiare, travagliata per lungo tempo dalla dialettica dell'antitesi fra comunione e società, teoria obbiettiva la prima, che desume la natura dell'istituto *ex re*, dalla situazione stessa (quasi contratto, comunione di tipo romano (6), o a mani riunite (7), teoria soggettiva la seconda che postula una base contrattuale, società particolare d'arte o mestieri (8), o universale (9), o *sui generis* differenziandosi per l'elemento familiare (10) o società particolare di guadagni (11)).

forma analoga, rappresentata dalle singole famiglie che si venivano a costituire dopo lo scioglimento del consorzio stesso », riafferma trattarsi di « una sorta di proprietà collettiva espressa dall'organizzazione familiare, tanto più manifestamente in quanto essa avrebbe lo scopo di mantenere l'unità del patrimonio domestico che sarebbe la base su cui poggerrebbe la famiglia romana ».

(4) BASSANELLI, *Il problema della tutela giuridica della minima unità fondiaria*, in *Riv. di diritto agrario*, 1941, I, 257. È però affermazione autorevole del LEICHT, *L'ordinamento dell'azienda agraria nell'alto medioevo* (sec. VI-XII), in corso di stampa negli *Atti del convegno di giuristi italiani* (Firenze, ottobre 1955) riunitisi per esaminare i risultati scientifici del Primo convegno inter. di diritto agrario, che « molte volte il permanere di un'organizzazione, istituita quando i beni di una famiglia erano indivisi, alle spartizioni ereditarie, era dovuto alla diffusione in tutta l'Italia 'della fraterna compagnia' per la quale dopo la morte del padre, i figli restavano indivisi ».

(5) SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici*, vol. II, Città di Castello, 1907, p. 74.

(6) BONFANTE MAROI, *Note al Windscheid*, VI, 169.

(7) SCIALOJA I., *Origine delle società commerciali*, in « *Saggi* », 1927, I, 229.

(8) ARCANGELI, *Corso di diritto agrario*, 1926, p. 48; MICALORI, *De fratribus*, II, 4.

(9) FIERLI, *Doctorum theoricarum*, Firenze, 1801, I, 133.

(10) VERGA, *Le comunioni tacite familiari*, 1930, p. 167; MOSCHELLA, in *F.I.*, 1934, 190; PONTICELLI, *Studi senesi*, 1941.

(11) BARASSI, *Mezzadria*, *Enc. giur. it.*, p. 577; CORSO, *Mezzadria*, 1935, p. 170. Sull'argomento cfr. l'efficace sintesi del BACCIGALUPI, *Nota sulla natura giuridica dei consorzi familiari* in *Riv. dir. agr.* 1947, I, 42.

Con l'illustrazione della comunità aziendale cadorina noi riteniamo di aver dato la dimostrazione di come l'antitesi possa essere superata nella più vasta concezione istituzionale (12).

L'analisi dell'istituto mostra, infatti, che la sua struttura si articola su un triplice fondamento: l'organizzazione aziendale, l'organizzazione familiare, l'organizzazione patrimoniale. La superiore unificazione di questi tre momenti non può avvenire che nell'ambito della teoria dell'istituzione.

Poichè il Codice Civile, pur rendendosi conto nello stesso *nomen juris* del triplice sostrato, per dir così, dell'istituto, collocandolo sotto il titolo dell'impresa, ha sistematicamente sottolineato l'assorbente importanza dell'elemento aziendale (13), diventa utile, se non necessario, dare preliminarmente un inquadramento dogmatico all'istituto dell'azienda contadina per i suoi specifici elementi che la differenziano dal più ampio *genus* dell'azienda in generale.

2. — a) Per potere cogliere il più compiutamente possibile il principio di individuazione che specifica l'azienda agraria è necessario premettere un rapido esame delle principali concezioni dell'azienda in generale. Per una prima teoria l'azienda costituirebbe un ente a sé, distinto dalla persona del titolare, munito di una sua propria personalità giuridica. Se ne occuparono principalmente i giuristi tedeschi muovendo dallo studio dell'avviamento, la cui centralità li portò ad affermare una visione unitaria dell'azienda. Secondo questa dottrina che ebbe nell'ENDEMANN il più autorevole teorico, l'azienda non sarebbe il semplice complesso di inerti mezzi di produzione quale solo poteva configurarlo la dottrina romanistica, ma alla fusione dei singoli elementi corrisponderebbe una completa indipendenza giuridica e la nascita di un soggetto nuovo con una propria vita, propri compiti, propri caratteri, nei confronti del quale lo stesso imprenditore non rappresenterebbe il proprietario, « ma il primo impiegato » mentre l'azienda sarebbe il vero soggetto cui mettono capo tutti i rapporti giuridici (14). Da qui l'irrilevanza del mutarsi del titolare per la sussistenza dell'azienda; l'avere una ditta che non sempre coincide con il nome del proprietario, il sussistere di debiti dell'azienda separatamente dai debiti personali. Pur senza dilungarsi nella critica di questa teoria della *Rechtssubjektivität*, è facile mettere in rilievo la difficoltà in cui si muove, quella cioè della contempo-

(12) BOLLA, *Per la tutela della proprietà regalia del Cadore*, Firenze 1945; *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Lando*, Archivio Alto Adige, vol. XLIV (1951). Cfr. i contributi di ampio respiro di ROMANO (SALV.), *Ordinamenti giuridici privati in Riv. trim. dir. pubb.* 1955, p. 25 e ss. e *Autonomia privata*, Milano, 1957.

(13) BACCIGALUPI, *Nota sulla natura giuridica dei consorzi familiari*, *prec. cit.* e BARRERO, *Fondo o azienda nell'impresa agricola* in «Atti Primo Convegno internazionale di diritto agrario», 1954, p. 133.

(14) ENDEMANN, *Das Deutsche Handelsrecht systematisch dargestellt*, 4° ed., Heidelberg, 1875, pp. 58 ss., il cui pensiero è riassunto dal ROTONDI nella monografia *La nozione giuridica dell'azienda* in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, p. 33. Queste tendenze non hanno trovato accoglimento nel nostro diritto, anzi il Codice, art. 2362 ha adottato particolari misure per contenere il fenomeno

ranea attribuzione ad uno stesso ente della natura di subbietto ed obbietto di diritto, concetti che si escludono a vicenda (15). Ma merita segnalare anche il loro lato positivo e cioè l'aver tenuto in debito conto la struttura dell'azienda riguardo alla quale essa ha un qualche fondamento come volentieri ammette il ROMANO. « Teorie senza dubbio inesatte, scriveva in uno degli ultimi suoi lavori il ROMANO, perchè l'elemento della personalità non si ha, nè per il diritto statale, nè, di regola, per il loro diritto interno ma che tuttavia meritano di essere ricordate come quelle che avevano l'intuizione, che per quest'ultimo alla figura della semplice *res* o dell'*universitas rerum* che certo non adegua la realtà e di cui si sente da tutti l'insufficienza, si sovrappone quella meno inerte, più viva, più animata dell'istituzione » (16).

b) Senza volere considerare l'azienda persona giuridica, alcuni hanno sostenuto che possa concepirsi come un patrimonio separato, autonomo « *Sondervermogen* » o « *Zweckvermogen* » o come dicono i francesi « *patrimoine d'affectation* ». Questa teoria del patrimonio allo scopo si ricollega alla dottrina dei diritti senza soggetto che risale al WINDSCHEID. Per il BRINZ, che è uno dei principali assertori, oltre che un rapporto fra persona e beni si può avere un rapporto tra scopo e beni. Secondo la concezione tradizionale la specialità della condizione giuridica del patrimonio separato sta in ciò che a differenza del patrimonio che è destinato allo scopo generale del soggetto, principalmente per procurargli le soddisfazioni dei suoi bisogni economici e spirituali, il patrimonio separato è destinato ad uno scopo speciale (17).

Il patrimonio *pertinet non ad aliquem*, ma ad *aliquid* ed è un bene che il diritto protegge perchè a favore di uno scopo lecito. Il BEKKER cercò di confortare tale teoria con l'esame del *peculium* e della *merx peculiaris* in diritto romano la quale ultima diretta dallo schiavo che non è, nè può considerarsene soggetto titolare, appare al BEKKER come un ente al quale direttamente mettano capo i rapporti di debito e di credito. Ma in realtà egli confonde, come ha giustamente notato il ROTONDI, il concetto di società e di patrimonio sociale con quello di azienda. Per quanto seducente la teoria del patrimonio allo scopo non può essere accettata. Non si può ammettere, infatti, che i rapporti intercorrano tra i singoli patrimoni come beni perchè solo fra i soggetti di diritto si può avere un rapporto giuridico. Nè patrimoni si possono considerare come convergenti nella persona del

---

della società per azioni con un solo azionista per evitare che questo mezzo indiretto serva a sdoppiare la persona dell'imprenditore: quella fisica e quella giuridica costituita dal suo patrimonio per l'esercizio della sua attività professionale, cfr. ASQUINI in *Riv. dir. comm.* 1943, I, 12.

(15) Così il ROTONDI, *op. e loc. cit.*

(16) ROMANO (SANTI), *A proposito dell'impresa e dell'azienda agricola* in *Riv. dir. agr.*, 1947, I, 22. L'osservazione del ROMANO rimuove la obiezione che l'accogliere il principio della personalità giuridica porterebbe l'azienda fuori del campo del diritto privato: In questo senso CICU, *Lezioni di dir. agr.*, Bologna, 1932. Cfr. anche CASANOVA, *op. cit.*, p. 46.

(17) FERRARA, *Trattato di diritto civile*, p. 880. Alla teoria del BRINZ, *Pandekten*, par. 59, aderì in Italia il BONELLI, *Di una nuova teoria della personalità giuridica*, in *Riv. sc. giur.*, 1890 p. 330.



titolare, di cui si dovrebbe dire con i giuristi medievali che *duas personas sustinet*. Innegabilmente la critica a cui il FERRARA sottopose il principio del BRINZ — non può esistere un diritto senza soggetto — anche dopo il riesame che ne è stato fatto recentemente e le cui conclusioni non si discostano gran che dall'opinione tradizionale, è tuttora valida (18). Del resto il nostro ordinamento ha sempre escluso ogni costruzione tendente a fare del patrimonio speciale un patrimonio giuridicamente separato dal restante patrimonio dell'imprenditore. Vale a tale proposito il principio generale per cui ciascuno risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni di responsabilità ammesse dalla legge (art. 2740) (19).

(18) PINO, *Il patrimonio separato*, Padova 1950. La definizione che del patrimonio separato dà quest'autore è la seguente: il patrimonio separato è un complesso di diritti soggettivi e di beni destinato ad assolvere una funzione determinata prima di quella generica (pag. 116). Per l'autore il regime giuridico che consente all'interprete di individuare i singoli casi di patrimonio separato deve essere costituito da norme che derogano alla libera utilizzabilità del patrimonio e alla garanzia verso i debitori. Questo rimane vero anche se esistono talune masse patrimoniali per le quali sono dettate altre norme deroganti al regime giuridico generale. È merito proprio della teoria del patrimonio allo scopo l'aver messo in luce il momento teleologico dello scopo del patrimonio. Ad una concezione completa non è potuta arrivare per avere avuto una visione troppo unilaterale del patrimonio, chiaramente visibile nella enunciazione del BONELLI. Questo autore aveva ammesso che non può esistere un diritto senza soggetto, ma aveva anche aggiunto che il patrimonio non è *ius in re*. Non vi sarebbe stato un *ius nullius* ma una *res nullius*. Ma era facile obiettargli come gli obiettò il FERRARA che il patrimonio è un complesso di diritti e rapporti giuridici. Per il FERRARA junior *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948, p. 97, il nostro diritto conosce sicuramente delle figure di patrimonio allo scopo: così l'eredità accettata con beneficio di inventario, il patrimonio del fallito assoggettato alla procedura concorsuale, le sezioni speciali di certi istituti di credito, il patrimonio delle società sprovviste di personalità giuridica e così via. Ma è da osservare, scrive l'autore, che in tutti questi casi l'autonomia deriva non tanto dalla destinazione effettuata dal privato che in alcuni casi manca affatto, quanto piuttosto dalla volontà della legge il cui intervento del resto è indispensabile perchè la separazione di una parte del patrimonio viene sempre ad incidere sugli interessi dei terzi ed è troppo evidente che la loro sorte non può dipendere dall'arbitrio del privato perchè solo il legislatore è in condizione di apprezzare quanto e in che misura i medesimi debbono essere posposti ad altri particolari interessi prevalenti che dunque vennero tutelati con il sacrificio dei primi. La destinazione impressa ai beni è vincolante non solo per i terzi, ma altresì per lo stesso soggetto che l'ha effettuata e che è tenuto a rispettarla. Egli non può disporre liberamente dei beni se non dopo che ne sia cessata la destinazione. Ora, invece, la destinazione impressa ai beni organizzati nell'azienda non ha secondo la legge, per il FERRARA, quell'efficacia vincolante per il titolare e per i terzi che consenta di inquadrare l'azienda nella figura del patrimonio allo scopo. A questa teoria pare invece aderisca il SANTORO PASSARELLI, *Riv. dir. comm.* 1942, p. 14 e ss. nel configurare l'azienda come centro di collegamento di rapporti giuridici che si troverebbero in una zona intermedia tra il puro oggetto e il puro soggetto di diritto. Ma è significativo il fatto che il SANTORO PASSARELLI, richiamando la figura della « *Gemeinschaft* » non escluda il profilo istituzionale. Per il PINO, *op. cit.*, il regime giuridico che consente all'interprete di individuare i singoli casi di patrimonio deve essere costituito da norme che derogano alla libera utilizzabilità del patrimonio e alla garanzia verso i debitori.

(19) La sola ipotesi per l'ASQUINI in cui il patrimonio aziendale trova una disciplina speciale come patrimonio separato è quella dell'amministrazione giudiziale prevista dall'art. 2091.

l'obbietto di  
anche il loro  
nda riguardo  
e il ROMANO.  
i il ROMANO,  
nè, di regola,  
e come quelle  
res o dell'uni-  
insufficienza,  
one » (16).

hanno soste-  
« Sonderver-  
'affectation ».  
diritti senza  
ali assertori,  
scopo e beni.  
ica del patri-  
to allo scopo  
dei suoi bi-  
scopo spe-

che il diritto  
nfortare tale  
ano la quale  
etto titolare,  
i rapporti di  
ite notato il  
azienda. Per  
re accettata.  
ingoli patri-  
un rapporto  
i persona del

diretto serve a  
dal suo patri-  
m. 1943, I, 12.

*dir. agr.*, 1947,  
ipio della per-  
sto senso CICU,

1, par. 59, aderì  
e., 1890 p. 330.

c) Se anche non è patrimonio separato, tuttavia l'individualità della organizzazione patrimoniale, cui dà luogo l'esercizio dell'attività professionale dell'imprenditore, rispetto al rimanente patrimonio dell'imprenditore, è un fenomeno estremamente rilevante per il diritto, oltre che agli effetti dei particolari obblighi legali incombenti all'imprenditore in relazione a tale patrimonio speciale (20) soprattutto agli effetti dei molteplici rapporti giuridici che possono riguardare tale patrimonio speciale nella sua unità organica: rapporti di gestione volontaria (procura istitutoria) e coatta (amministrazione giudiziaria); rapporti di trasferimento (vendita, donazione, apporto in società, legato); rapporti di godimento (usufrutto, affitto) (21).

La dottrina più autorevole ha fissato riguardo a tale patrimonio speciale dell'imprenditore alcune considerazioni: 1) che si tratta di un patrimonio risultante da un complesso di rapporti giuridici eterogenei (reali, obbligatori, attivi e passivi) e aventi oggetti eterogenei (beni materiali, immobili e mobili, beni immateriali e servizi); 2) che il contenuto di tale patrimonio speciale è separabile, per modo che nei rapporti giuridici che lo riguardano e nei quali non opera la legge, ma la volontà privata questa può allargare e restringere il contenuto di tale patrimonio a sua discrezione; 3) che, infine, la caratteristica eminente di tale patrimonio è di risultare da un complesso organizzato, da una forza in movimento — l'attività dell'imprenditore — la quale ha la capacità di staccarsi dalla persona dell'imprenditore e di acquistare in se stessa un valore economico cosicché tale patrimonio appare come un'entità dinamica, non statica.

A tale patrimonio si è dato talora il nome di azienda, concepita come *universitas iurium*, ma in realtà azienda in questo senso vuol dire patrimonio aziendale (22).

---

Contra PINO, *op. cit.*, p. 98 e *passim*. La teoria del patrimonio separato contrapposto alla soggettività del titolare si riallaccia alla concezione che in sede di bilancio distingueva il profilo d'impresa dagli altri redditi dell'imprenditore e alle dottrine dell'ordinamento autonomo e dall'autonomia del negozio. Su ciò ELIA, *L'azienda e l'impresa*, in F.I., 1951, I, 366. Il CASTELLI AVOLIO, *La nozione giuridica dell'azienda secondo il progetto del nuovo codice di commercio*, Napoli 1932, distingue tra patrimonio separato e patrimonio autonomo nel senso che quando la legge ha voluto sottrarre una massa patrimoniale all'obbligo della garanzia per le obbligazioni una persona ne ha formato non soltanto un patrimonio separato, ma un patrimonio autonomo (pag. 104).

(20) Obbligo di uno speciale inventario se il patrimonio appartiene ai minori: art. 365; obbligo dell'indicazione analitica degli elementi di tale patrimonio nell'inventario dell'imprenditore commerciale: art. 2217.

(21) ASQUINI, *op. e loc. cit.* che riportiamo letteralmente.

(22) Sul concetto di patrimonio aziendale come « *universitas iurium* »: FADDA e BENSA, *Note alle Pandette* di WINDSCHEID, I, 2P; 491 e ss.; LA LUMIA, *Trattato di diritto commerciale*, p. 222; ASCARELLI, *Istituzioni*, p. 40. Il GRECO, *Profilo*, p. 51; scrive che il nuovo codice ha dato un particolare risalto al patrimonio aziendale. Essendo insito nel concetto di patrimonio il collegamento fra gli elementi attivi e passivi si spiega come il C. contro la precedente tendenza della giurisprudenza e di una gran parte della dottrina abbia sancito come regola generale,

d) Con il nome di azienda la dottrina ha anche indicato, oltre che il patrimonio aziendale, il complesso di beni (materiali e immateriali, mobili ed immobili, secondo alcuni anche i servizi) che sono gli strumenti di cui l'imprenditore si serve per l'esercizio della sua attività imprenditrice. Alcuni autori considerano l'azienda come unità economica, ma non giuridica (23); altri come *universitas rerum* (24).

Chi si è avvicinato molto al vero, anche prima della codificazione, è stato il

l'inerenza all'azienda dei crediti e dei debiti ad essa relativi. Pertanto non si può negare che nel nuovo C. sia attribuita all'azienda il carattere di un'unità patrimoniale, purchè sia precisato, che una unità non significa autonomia, nè necessariamente assoluta uniformità di sorte per tutti i singoli elementi costitutivi dell'azienda. L'ASQUINI, *op. cit.*, p. 15, afferma giustamente che il C. non solo ha considerato l'azienda come *res* ma anche ha dato sotto il titolo di azienda e in altre disposizioni (art. 2112) la disciplina del patrimonio aziendale come complesso di rapporti giuridici facenti capo all'imprenditore per l'esercizio della sua attività imprenditrice.

Per una incisiva riedificazione del tema vedi il recente studio del PUGLIATTI, *Riflessioni in tema di « universitas »*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civile*, 1955, p. 955 e ss. e il geniale contributo di NICCOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su taluna esigenza di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 185.

Sul tema particolare dell'azienda agraria, nel senso di considerarla come *universitas iurium*, si può leggere lo studio del MILANI, *Lincamenti dell'azienda agraria*, in *Riv. di dir. agrario*, 1957, I, 255 e ss.

(23) SCIALOJA, F.I. 1883, I, 1906; BARASSI, *Diritti reali*, p. 51; ASCARELLI, *Istituzioni*, p. 41. Mentre nella teoria formalistica l'individualismo dell'interpretazione tradizionale considerava sufficiente all'esistenza del complesso aziendale la volontà dell'organizzatore e l'intenzione attiva di destinazione dei beni, le necessità dell'economia inducevano a ritenere che non la semplice volontà soggettiva dell'uomo bastasse alla creazione dell'azienda, ma fosse necessaria la sua obiettiva funzionalità, intesa come effettiva e reale rispondenza allo scopo. Si spiega da qui la tendenza, sul terreno negoziale ad obbiettivare la causa intesa come funzionalità del negozio. Cfr. ELIA, *L'azienda e l'impresa*, in F.I. 1951, I, 365 s. Per un parallelismo fra causa come elemento che giustifica e spiega la disciplina del negozio e il fine che qualifica e caratterizza giuridicamente il fenomeno di impresa, v. FANELLI, *Introduzione alla teoria dell'impresa*, Milano, 1950, p. 116. La dottrina ha da tempo avvertita la connessione fra la nozione di causa e il fenomeno dell'autonomia essendo proprio la causa ad operare il rinvio a categorie estragiuridiche; BETTI, *Teoria del negozio giuridico*, 1942, p. 103.

(24) In questo senso VIVANTE, *Trattato*, II, n. 842; COVIELLO, *Manuale*, p. 259; ROTONDI, *Diritto industriale*, n. 29. Per il VALERI, *Riv. dir. agr.*, 1943, I, 141, alla concezione dell'azienda quale *universitas rerum* non si connette affatto la conseguenza che l'azienda sia, come tale, senza altro da considerarsi come cosa a sè distinta dagli elementi che la compongono. Inoltre così come l'art. 816 formula il concetto di universalità esso è troppo ristretto per l'azienda: infatti dell'universalità possono far parte cose corporali e beni immateriali, ma non diritti reali, nè diritti di credito. Inoltre per espressa dichiarazione del detto art. le cose che compongono la universalità debbono appartenere allo stesso proprietario, mentre nell'azienda vi sono spessissimo presenti dei beni immobili che creano un primo distacco dall'universalità concepita quale universalità di mobili dal legislatore. Inoltre anche a prescindere dall'elemento omogeneità, i tre requisiti tradizionali delle cose componenti l'*universitas facti*: che siano mobili, che siano corporali, che siano omogenee, non sono stati dimenticati dalla norma. Ora a parte il fatto che l'azienda è non semplice aggregazione, ma organizzazione ai fini dell'esercizio dell'impresa di beni economicamente complementari e perciò necessariamente eterogenei, sta di fatto che i beni dai quali l'azienda è costituita possono non appartenere allo stesso proprietario.

FERRARA. Per questo autore l'azienda rientra nella categoria delle cose, ma pur riconoscendo la comune destinazione degli elementi che unifica la loro moltiforme pluralità, non si dovrebbe inquadrare nella categoria delle *Universitas rerum*. Al semplice concetto di unitarietà deve aggiungersi secondo il Ferrara il concetto di *organizzazione* che porta a differenziare queste da altri unitari complessi di cose. « Talora invece di un rapporto semplice di aggregazione di più cose, scrive il FERRARA, si ha un rapporto più complesso di organizzazione di elementi eterogenei per un determinato scopo economico sociale. L'attività umana combina e coordina elementi diversi tra loro, per modo che tutti con il loro armonico funzionamento riescano a raggiungere un risultato finale. Nascono così delle istituzioni o stabilimenti che hanno una propria individualità economica e sociale e la cui unità risulta dall'intelligente disposizione delle parti. Come in una macchina non si riescono a distinguere i singoli pezzi e congegni che la fanno funzionare così in una organizzazione gli elementi associati spariscono nella individualità dell'intero. La vita moderna offre esempi innumerevoli di organizzazione economiche, stabilimenti industriali e commerciali. Anche questi si presentano come unità, istituzioni obbiettive e durature che prescindono dalla persona dell'industriale o del commerciante che ne è a capo e che sussistono possibilmente invariate; nonostante il loro mutamento, con proprio nome e con propri diritti, con una propria fama agli occhi del pubblico. E questo spiega come storicamente non siano mancate le concezioni che ravvisano nell'azienda mercantile un proprio soggetto, un *corpus mysticum* e dall'altro lato come scartata questa teoria, la dottrina si sia affaticata a cogliere l'unità dell'azienda riconducendola sotto il concetto dell'università « *sia facti che iuris* ». Invece, prosegue il FERRARA, l'azienda non è né l'una cosa, né l'altra cosa, ma un tipo autonomo che rientra in una propria categoria che deve aggiungersi nell'odierna sistematica, quella delle *istituzioni e organizzazioni* » (25).

La nozione del codice ha accolto l'intuizione del FERRARA perchè, definendo l'azienda, come complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, recepisce l'idea dell'azienda come *res, stabilimentum*, istituzione cosa (26).

(25) FERRARA, *Trattato*, pag. 812 e s. Sul *corpus mysticum* è nota la elaborazione, dei canonisti iniziata da Innocenzo IV (Sinibaldo dei Fieschi), ma l'idea è anteriore e si ricollega alla teologia di S. Paolo. V. sul requisito dell'organizzazione le calzanti considerazioni del BIGIAMI, *La piccola impresa*, Milano 1949, p. 85 e ss.

(26) Cfr. in argomento le profonde e suggestive riflessioni di ROMANO (SALV.), *Ordinamenti giuridici privati*: in *Riv. trim. di diritto pubblico*, 1955, p. 250 e ss. e in particolare p. 328. Ciò che qui si dice non va disgiunto dall'osservazione precedente e secondo la quale il codice ha accolto due concetti di azienda che la dottrina aveva già ben distinto: il concetto d'azienda come *patrimonio aziendale* (complesso di rapporti giuridici) e il concetto di azienda *res* (complessi di beni). Questa distinzione discende dalla realtà delle cose come conferma autorevolmente anche l'ASQUINI, *op. cit. loc. cit.* che insegna essere nei diversi rapporti giuridici di gestione, di trasferimento ecc. deducibile, sia l'azienda come *res*, sia l'azienda come *patrimonio aziendale* compresi i debiti. La disciplina data dal Codice nel titolo Ottavo del Libro

e) Un ulteriore e quasi definitivo contributo per l'orientamento dell'indagine verso la teoria dell'azienda come istituzione cosa, ci viene dato dalla concezione, sagace e brillante, del BARBERO, anticipata nelle sue « Universalità patrimoniali » e svolta successivamente nel « Sistema » ed in altri lavori (27).

Il punto di partenza fu costituito dalla giustificazione della teoria unitaria in base al concetto che le universalità patrimoniali costituiscono una categoria logica, ma non ontologica, una realtà non sostanziale insomma. Il VALERI, che fu tra i primi ad apprezzare la tesi dell'A., osservava, non senza arguzia, che mentre la dottrina si era per tanto tempo inutilmente affaticata proprio in vista di considerare l'azienda come unico oggetto di diritto nel tentativo di inquadrare l'azienda nella categoria dell'universalità patrimoniale, si doveva necessariamente giungere alla luce del nuovo diritto positivo alla triplice conclusione: 1) che l'universalità non costituiscono oggetto di diritto; 2) che l'azienda non è universalità; 3) che l'azienda è oggetto di diritto. Merito del BARBERO era quello di aver intravisto, già prima del codice, nell'azienda, invece di un *corpus ex distantibus*, un *corpus ex coherentibus*, una cosa composta, fornita come tale di propria individualità giuridica ed idonea a formare oggetto di diritto (28).

L'idea del bene composto con un complesso di elementi entra sotto un profilo particolare nella identificazione dell'azienda. Nel complesso aziendale, scrive il BARBERO, troviamo riuniti, come nella cosa composta, una pluralità di elementi che hanno propria individualità, giuridica ed economica (merci, materia, servizi) ma che nell'azienda cospirano ad una funzione unitaria, mentre nella cosa composta cospirano al raggiungimento di una *forma fisica nuova*. Nella « cosa composta » i componenti son tenuti assieme ad un nesso fisico di connessione; nell'azienda sono tenuti assieme dalla *organizzazione funzionale*. L'azienda quindi può essere considerata come cosa composta funzionale; organizzazione unitaria di una pluralità di elementi, fra cui cose e beni immateriali, merci, materie, brevetti, servizi, ecc. (29).

I *corpora plura*, scrive altrove il BARBERO, nell'azienda rappresentano indubbiamente come nella stessa *universitas* un dato di primaria importanza ma non son tutto; su di essi si proietta un dato immateriale essenziale che acquista ragione di *forma* in senso aristotelico. Questo dato è l'organizzazione che fa dei *corpora plura* qualcosa di più che *uni nomini subiecta*.

del Lavoro ha in proposito solo questa portata; che il codice considera normalmente implicito nel trasferimento dell'azienda come *res* anche il trasferimento, in certi limiti del patrimonio aziendale ma il codice lascia in materia all'autonomia privata i più larghi margini di libertà.

(27) BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, Milano 1936; *L'usufrutto e i diritti affini*, Milano, 1952, p. 155 e ss. per ultimo la relazione dal primo convegno internazionale di diritto agrario, Firenze, 1954 dal titolo: « Fondo e azienda nell'impresa agricola » in « Atti del primo convegno internazionale di diritto agrario », Milano 1954, p. III e ss.

(28) VALERI, *Impresa azienda fondo nel nuovo diritto agrario italiano* in *Rivista diritto agrario*, 1943, I, 135.

(29) BARBERO, *Sistema*, p. 229. Esatte pure le osservazioni del MENGONI in *L'acquisto a non domino*, Milano 1949, p. 102 e ss.

coese, ma pur  
ro multiforme  
*res rerum*. Al  
il concetto di  
plessi di cose.  
cose, scrive il  
enti eterogenei  
ina e coordina  
funzionamento  
zioni o stabili-  
unità risulta  
si riescono a  
una organiz-  
La vita mo-  
ilimenti indu-  
oni obbiettive  
mercante che  
o mutamento,  
i del pubblico  
che ravvisano  
dall'altro lato  
tà dell'azienda  
Invece, pro-  
un tipo auto-  
odierna siste-  
chè, definendo  
per l'esercizio  
istituzione

razione, dei ca-  
si ricollega alla  
mi del BIGIAMI,

SALV.), *Ordina-*  
in particolare  
secondo la quale  
nto: il concetto  
etto di azienda  
inferma autore-  
porti giuridici  
azienda come pa-  
tavo del Libro

f) Può darsi che pure essendo l'azienda un complesso di beni, esso non sia idoneo ad essere posto in esercizio. In questo caso mentre la dottrina propende a ravvisarvi un caso di complesso pertinenziale, la giurisprudenza propende per il *tertium genus* dell'opificio, intermedio fra pertinenza e azienda. Il Greco (30), commentando una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che in occasione dei problemi relativi alla proroga legale delle locazioni immobiliari aveva precisato le diverse situazioni dei collegamenti oggettivi, in cui si trova compreso un immobile, scrive che la distinzione fra opifici ed aziende può essere esattamente stabilita. Esiste fra le due figure, dice l'A., una nota comune: l'opificio fuori dell'azienda è anche esso come l'azienda un complesso di elementi organizzati e destinati all'esercizio di una attività economica produttiva. Ma i suoi elementi costitutivi sono essenzialmente materiali; in esso la destinazione è potenziale, non attuale, l'attività per il momento non vi è ancora e non vi è più esercitata. Il che vale anche per il caso dell'opificio che venga distaccato da un'impresa per essere ceduto esclusivamente nella materia inerte dei suoi elementi costitutivi, dunque in una fase statica, ad un'altra impresa. L'attualità, invece dell'esercizio d'impresa, vale a dire dell'esercizio di un'attività economica produttiva ai sensi dell'art. 2082 CC è la caratteristica del complesso aziendale. È certamente questo il concetto essenziale dinamico che sottosta alla disposizione dell'art. 2555; il concetto cioè che vuole essere espresso dal duplice riferimento di quell'articolo all'imprenditore e all'impresa, vale a dire non ad un'impresa qualsiasi di là da venire, ma alla sua impresa che è in atto, poichè il soggetto dell'art. 2555 non è semplicemente un organizzatore di complessi di cose che dovranno servire per un'impresa, ma chi esercita questa: appunto l'imprenditore (31).

3. — Se dalla considerazione dell'azienda in generale scendiamo ad esaminare la natura e l'essenza dell'azienda agraria, possiamo facilmente distinguere una nota individuante che tipicità e specifica dal più ampio *genus* l'azienda agraria. La tipicità dell'azienda agraria è data dalla presenza inderogabile del fondo. Il fondo è l'elemento essenziale dell'azienda agraria, ciò per cui l'azienda agraria è tale e si differenzia dall'azienda commerciale. Tanto essenziale che quando il fondo passa in seconda linea non si ha più esercizio dell'azienda agricola, bensì esercizio di azienda commerciale (32).

Ma il fondo non è un qualsiasi bene al quale possa riferirsi un'indifferenziata disciplina giuridica. Esso è un bene produttivo tale che qualora ne venga abbandonata la coltivazione, può essere soggetto ad esproprio da parte dell'autorità amministrativa (838 CC). Ed anche in questo aspetto puramente statico (la norma paria

(30) GRECO, in *Riv. dir. comm.* 1952, II, 305.

(31) GRECO, *ivi*.

(32) BASSANELLI, *Corso*, p. 101 e ss. Cfr. anche BOLLA, *L'exploitation agricole traitée comme une universalité juridique. Mesures contre le morcellement autonome*. Relazione generale presentata al IV Congresso int. di diritto comparato, in *Riv. di diritto agrario*, 1954, I, 272 Parigi 1954.

di conservazione della destinazione produttiva) il diritto di proprietà viene garantito solo se il proprietario riesce a mantenere quel ritmo di produttività, utile alla collettività, che giustifica ancora l'appartenenza del bene al titolare (33). Del resto, come di recente è stato autorevolmente ricordato (34) la dottrina aveva messo già finemente in luce che la trasformazione della terra in bene di consumo, la sdestinazione, cioè, del bene dalla produzione, priva il titolare della tutela predisposta dall'ordinamento giuridico.

In altre parole il lavoro come è la causa che costruisce il diritto di proprietà e la graduale ascesa del lavoro verso la proprietà, così ne è anche la causa conservatrice, tenendo il legislatore ad eliminare il distacco tra godimento e lavoro nella proprietà (35).

Strumento essenziale di produzione, su l'azienda si plasmano tutti i rapporti. E nelle dimensioni dell'azienda familiare contadina attuasi, nell'aderenza della famiglia colonica al podere, il duplice interesse della produzione e della stabilizzazione dei rapporti sociali.

E se è l'azienda a dimensioni familiari quella che realizza in pieno la dignità e l'autonomia della persona umana — e nell'azienda a dimensioni familiari è la famiglia contadina che si pone al centro dell'impresa — essa va collegata, strutturata in grandi organizzazioni solidali di cui sia garante lo Stato, per realizzare la solidarietà di tutti i ceti della popolazione. L'azienda a dimensioni familiari — e in tal senso è il movimento legislativo dei paesi latini e scandinavi — deve diventare una « cellula familiare modernizzata di produzione » deve superare, cioè, il concetto statico di minima unità colturale per affermare quello dinamico di unità produttiva di cui all'art. 44 della Costituzione. Questa unità costituisce il mezzo tecnico per realizzare quell'ordinamento istituzionale della proprietà che consente di contemperare il conflitto potenziale e latente fra esigenze di giustizia sociale e esigenze di certezza del diritto, proprie di uno Stato di legislazione.

L'azienda a base familiare consente, inoltre, stabilendo la famiglia sul fondo, di dare stabilità e continuità ai rapporti sociali.

È evidente infatti che la famiglia, l'impresa sono altrettanti corpi sociali, « comunità di vita » che integrano e perfezionano lo sviluppo organico della persona e che si pongono come gruppi intermedi fra individuo e Stato, tali da crear all'uno o all'altro istituto una posizione caratteristica che secondo il GRECO è « sui margini forse del diritto privato, ma pur sempre entro la cerchia dei suoi confini ».

(33) Cfr. Le eleganti considerazioni di GALLONI, *Proprietà e destinazioni fondiaria*, in *Atti del primo convegno int. di diritto agrario*, vol. II, p. 270, nota 47.

(34) BASSANELLI, *relaz. al I° Conv. Inter. di diritto agrario*, in *Atti*, vol. II, pag. 599.

(35) Come è stato più volte messo in luce (ASTUTI, BASSANELLI, BOLLA) nell'evoluzione del contratto agrario è magnificamente visibile, diremmo in trasparenza, la graduale ascesa del lavoro verso la proprietà. Anche se nato come *precarium* il rapporto obbligatorio in agricoltura ha una intima forza espansiva per cui perpetuandosi nel tempo si trasforma in un diritto reale fino a sfociare nella proprietà.

esso non sia  
a propende a  
opende per il  
eco (30), com-  
occasione dei  
eva precisato  
eso un immo-  
ttamente sta-  
cio fuori del-  
organizzati e  
suoi elementi  
tenziale, non  
rcitata. Il che  
sa per essere  
ivi, dunque in  
sio d'impresa,  
dell'art. 2082  
to il concetto  
concetto cioè  
l'imprenditore  
enire, ma alla  
emplicemente  
l'impresa, ma

ad esaminare  
uere una nota  
a agraria. La  
ondo. Il fondo  
ria è tale e si  
l fondo passa  
ensi esercizio

indifferenziata  
enga abband-  
torità ammini-  
i norma parla

ole traitée comme  
erale presentata  
172 Parigi 1954.

Se è vero, come è vero, che capace di produrre diritto è ogni comunità organica e che il consorzio tacito è una « comunità di vita », esso dogmaticamente rientra nella categoria dell'istituzione, come anche di recente è stato affermato.

Ma per l'insistenza della famiglia sul fondo, di fronte al sempre più evidente affermarsi dell'*jus in re* avviene che il contratto agrario si istituzionalizza e che si affermi il diritto del concessionario a scapito del diritto del concedente. E la ragione c'è ed è profonda. Il diritto antico aveva intuito una grande verità anche se nel suo assurdo determinismo sociale aveva legato la capacità giuridica, non tanto alla persona, *sic et simpliciter*, bensì all'uomo in quanto avesse uno *status* estrinsecamente determinato, al di fuori del quale non vi era capacità giuridica, non vi era personalità. Ma è un fatto che i diritti connaturati alla persona non passano mai all'atto se non sono, in certo modo, legati ad uno *status*.

Questo vuol dire HAURIQU quando scrive che « le statut est un titre a l'occupation et à la conservation du poste; il y a, comme dans le droit réel, rapport direct entre l'homme et la chose » (36).

4. — L'azienda è istituzione cosa, in quanto pur essendo organizzazione funzionale, è priva di autonomia per il conseguimento dei propri fini. L'azienda istituzione cosa è la materia dell'istituzione intesa in senso ampio, comprensiva, cioè, oltretutto dell'azienda anche dell'impresa, organizzazione di persone, e l'impresa la forma, come qualcosa di attuante l'azienda. Per quanto realmente distinti i due concetti di azienda e di impresa sono inscindibilmente collegati, se è vero che la azienda è strumento dell'impresa, la sua proiezione patrimoniale. Se l'azienda è un complesso, di cose, di enti, idonei a funzionare, l'impresa è l'organizzazione dei rapporti soggettivi che collegano le persone che in diverse posizioni gerarchiche costituiscono appunto l'organizzazione soggettiva dell'impresa. La differenziazione non può avvenire su un piano quantitativo, configurando l'impresa come media grande azienda e ritenendo il concetto di azienda limitato alle piccole imprese (37). L'azienda è il complesso degli elementi oggettivi che formano una data organizzazione economica patrimoniale e che costituiscono per la loro unitarietà funzionale un oggetto unico di diritto. Il potere organizzativo e la manifestazione di comunione dei membri costituiscono l'impresa, cioè l'aspetto dinamico (38). Al concetto di azienda si appropria il contrassegno giuridico dell'unità funzionale;

(36) Citato dal RENARD, *La théorie de l'institution*, 1930, p. 333.

(37) Così SANTORO PASSARELLI, *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 376, e ss.; contra GRECO, *Azienda, impresa e società, Corso di diritto commerciale*, Milano, Malfasi, 1952, p. 53 e ss.

(38) Anche HERSCHEL, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 90 e ss. scrive che l'impresa non è un complesso di cose, ma una comunità concreta e l'imprenditore ne è indicato solo impropriamente come proprietario. Egli sta in una posizione giuridica organica, in un ufficio caratteristico. Per conseguenza col passaggio di questo ufficio passa l'impresa che ne costituisce il cuore e il cambiamento di proprietà che vi è necessariamente collegato è incluso in modo vitale in questo

al concetto di impresa quello di utilizzazione, o, secondo l'OPPIKOFER, di trasferibilità.

È un dato storicamente controllabile che ciò che ha fatto velo alla costruzione teorica dell'azienda agraria è stata la mancata distinzione tra gli *elementi dell'azienda e le sue funzioni* (39).

Il sostanziale individualismo del diritto romano e la rozzezza dei rapporti di schiavitù aveva risolto il problema dell'unità giuridica attraverso l'unità pertinenziale e la destinazione allo scopo. Ma nel complesso pertinenziale l'individualità unitaria del tutto è determinata da una cosa principale, una cosa cioè la cui fisionomia è preponderante nell'economia del tutto e a cui le altre sono collegate da una destinazione durevole e di servizio e di ornamento (40).

Nella teoria romanistica l'ontologia giuridica era legata ad una concezione organica del *fundus instructus*, mentre l'aspetto funzionale era risolto nella destinazione ad uno scopo (41).

Ma via via che il diritto positivo faceva posto all'elemento lavoro e gli conferiva una autonoma rilevanza, il complesso pertinenziale non riusciva più a contenere le nuove esigenze sociali e il *fundus instructus* cedeva all'azienda (42). Con questo risultato dogmatico che mentre il concetto di pertinenza cui si ricorreva, diceva perfezione del fondo ancora in un aspetto statico, l'azienda dice immediatamente perfezione di rapporti, organizzazione in atto.

Le pertinenze dicono *esse in*, cioè implicano un diritto reale, mentre il coordinamento aziendale dice un modo di essere dei beni, una *unità di ordine*, un complesso di relazioni in cui sono posti ad opera dell'imprenditore più enti in funzione di un fine: l'impresa.

L'organizzazione è la forma che fa del *fundus instructus* l'azienda, ma essa non appartiene all'ordine dell'essere essendo una pura qualificazione di una realtà cui *inest*, ma cui non dà l'esse. Il complesso delle relazioni perfezionano l'ente

passaggio di ufficio. Esiste dunque una certa rassomiglianza con la più antica eredità romana che portava con sé la successione nella posizione del *dominus* entro la famiglia. La cessione dell'impresa non rappresenta dunque un passaggio di sostanze, ma la concessione di una posizione giuridica, di comando aggiungiamo noi. Sul concetto di impresa come organizzazione sociale, cfr. le luminose pagine dell'OPPIKOFER. *Das Unternehmensrecht*, Tübingen, 1927.

(39) GHIRON, *Sulla disciplina dell'azienda agraria*, in « Atti » del I Conv. Nazionale di Diritto Agrario, 1935, p. 292.

(40) BARBERO, *Fondo, azienda nell'impresa agraria*, cit., p. III e ss. e le magistrali considerazioni del PUGLIATTI, *Terra, azienda agricola e impresa agricola*, in corso di stampa negli Atti del convegno fiorentino (1955).

(41) BOLLA, *Il fondo nei suoi aspetti giuridici*, Firenze, 1935.

(42) Che il lavoro, la mano d'opera, che è uno degli elementi « fissi » costitutivi dell'azienda agraria, esca dallo stato di fluidità e di indeterminatezza, dal novero delle cose fungibili per rivestire giuridicamente quel carattere personale riconosciutogli anche dalla Costituzione, è bene messo in luce dal TREBESCHI, *Piccola silloge di appunti e problemi sui contratti di lavoro dei salariati agricoli*, in « Le Corti di Brescia e Venezia », 1954, p. 39.

unità organica e  
te rientra nella

e più evidente  
ituzionalizza e  
ncedente. E la  
e verità anche  
giuridica, non  
esse uno *status*  
icità giuridica,  
rsona non pas-

in titre a l'oc-  
i réel, rapport

razione funzio-  
azienda istitu-  
prensiva, cioè,  
e l'impresa la  
distinti i due  
è vero che la  
Se l'azienda è  
organizzazione  
ni gerarchiche  
differenziazione  
a come media  
e imprese (37).

data organiz-  
tarietà funzio-  
ifestazione di  
amico (38). Al  
tà funzionale;

GRECO, *Azienda,*

mpresa non è un  
impropriamente  
o caratteristico.  
sce il cuore e il  
vitale in questo

fondo, sono insomma accidentali. Ed è questa la ragione per cui l'azienda agraria non è bene immateriale nè bene mobile (43).

Perchè il fondamento della relazione aziendale in agricoltura rimane il fondo, realtà ontologica e unità economica a cui corrisponde una tutela normativa e perciò unità economica e giuridica.

Ora il fondamento della relazione « comparatur ad ipsam relationem ut causa ad effectum ». Il fondo, insomma, è causa efficiente dell'azienda agraria. Ma causa ed effetto nell'ordine reale si distinguono. Perciò il fondo non è l'azienda.

Ma rimane sempre vero che mentre le relazioni di organizzazione per le aziende commerciali sono sostanziali, costituiscono cioè, l'essenza stessa dell'azienda, nell'azienda agraria esse ineriscono come relazioni non più sostanziali ma semplicemente accidentali. Esse conferiscono al fondo l'unità funzionale, ma non la realtà ontologica (44).

Coloro che identificano il *fundus instructus* con l'azienda, non tengono conto della distinzione, imposta dalle moderne esigenze economiche e produttive, tra destinazione di un bene e organizzazione di un bene nell'azienda, confondendo gli atti di organizzazione con gli atti dell'organizzazione (45).

In realtà di fronte all'attuale impresa il concetto di pertinenza è in parte superato (basti pensare ai casi in cui l'azienda è creazione del concessionario: affitto). Il concetto di pertinenza serve ancora solo l'aspetto *patrimoniale statico*, in quanto l'attività di destinazione delle pertinenze è conseguenza di una titolarità patrimoniale.

Non serve più l'aspetto dinamico funzionale nel quale la pertinenza per dir così, è determinata in base alla *coordinazione* della cosa all'azienda, non già ad una cosa principale.

Il concetto della destinazione è superato e assorbito da quello di organizzazione del quale il primo non è che una prefigurazione.

E si capisce anche storicamente il perchè.

Nel diritto romano la netta separazione tra diritto privato e il diritto pubblico e il sostanziale individualismo (46) aveva privatizzato la figura dell'imprenditore.

Il concetto di *familia* nel linguaggio giuridico romano, come ci insegna l'*Oppikofer* (47), designava oltre la comunità domestica soggetta al *pater familias* un

(43) BARBERO, *op. cit.*, p. 135; VOIRIN, *Les fonds de terre en France, leur aménagement, leur permanence*, « Riv. di diritto agrario », 1937, I, 17.

(44) BOLLA, *Le basi giuridiche della produzione agraria*, pag. 14 dell'Estr. in *Riv. dir. Agr.*, 1940, I, 337. La diversa importanza del resto si coglie assai facilmente qualora si pensi che il fondo, lo *stabilimentum*, a differenza di quando accade nel commercio, è l'oggetto dell'attività dell'agricoltore non è il fondaco sede dell'attività del commerciante (CALAMANDREI). Ed è stato anche esattamente ed autorevolmente notato (VALERI) che l'avviamento qualità tipica dell'azienda, tende a coincidere in agricoltura con la qualità del fondo.

(45) FRANCESCHELLI, *L'imprenditore*, Milano, 1945, D. 41.

(46) ALBERTARIO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, p. 23.

(47) OPPIKOFER, *op. cit.*, p. 45.

insieme puramente giuspatrimoniale. È proprio il fondo rustico organizzato e comprendente i terreni, i coltivatori (schiavi) e l'inventario che viene designato come *familia*. Nel primitivo diritto, infatti, alla *familia* fa riscontro come secondo concetto giuspatrimoniale la *pecunia*. Quest'ultimo indica il patrimonio destinato allo scambio e al consumo a cui fa riscontro il patrimonio durevolmente organizzato, l'uno *res nec Mancipi*, l'altro *res Mancipi*.

Come è noto, per le *res nec Mancipi* vale un regime di circolazione più limitato e semplificato dal quotidiano negozio di scambio, mentre le *res Mancipi* che costituivano gli oggetti essenziali del contenuto della proprietà del gruppo agnazio, si rivestivano per il loro trasferimento, di forme solenni. Ma non era la natura della singola cosa a determinare l'appartenenza all'una o all'altra di queste categorie giuridiche.

È stato dimostrato dal BONFANTE (48) che le varie distinzioni dei beni hanno tutti una ragione e un fondamento sociale, nonostante l'apparente denominazione naturalistica. « cose fungibili » e infungibili, consumabili e inconsumabili, divisibili e indivisibili, principali e accessorie e pur ancora cose semplici ed *universitates* sono, scrive l'insigne Maestro, concetti in cui la natura non è se non la funzione di una variabile sociale e talora individuale ».

Un capo di bestiame doveva venire in considerazione in tutte e due le categorie. È vero che Gajo cita i buoi, gli asini e i cavalli come esempio di *res Mancipi*, ma anche per Gajo, come osserva l'OPPIKOFER, il criterio della pertinenza sembra risiedere non tanto nella natura di quegli animali, quanto nel fatto che essi sono « animalia quae collo dorsove domantur », animali cioè da fatica, che in base al loro addestramento o alla loro destinazione di scopo non servono al consumo, ma alla azienda rustica del *pater familias*. Ed è giusto quanto afferma l'OPPIKOFER, che solo il ravvisare la ragione della appartenenza alle *res Mancipi* non nella natura oggettiva della cosa stessa bensì nella *sua soggettiva destinazione allo scopo*, alla *familia*, può spiegare come mai il *pecus* possa essere tanto pecunia (*res nec Mancipi*), quanto *familia* (*res Mancipi*). (Il bestiame appartenente alla *familia* avrebbe avuto originariamente valore come *res Mancipi*, sino alla separazione sua dalla coordinazione allo scopo).

Il fatto che l'antica impresa agraria, la *familia*, compaia come *Mancipium*, sta a denotare l'importanza della *familia* come organizzazione sociale.

La vasta posizione dominante del *pater familias* sopra l'impresa rurale della sua gente, era intimamente collegata all'ordinamento statutale. Le azioni nossali, scrive l'OPPIKOFER (49), provano che al potere di comando e di coercizione verso

(48) BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana* (« *res Mancipi* » e « *res nec Mancipi* »), in *Scritti giuridici vari*, vol. II, 1926, 254.

(49) OPPIKOFER, *op. e loc. cit.*; cfr. DE VISSCHER, *Il concetto di potestà nell'organizzazione dell'antico diritto romano*, in Conferenze romanistiche tenute nella Università di Pavia nell'a. 1939, Milano, 1940, p. 9 e ss.

zienda agraria

nane il fondo,  
ativa e perciò

nem ut causa  
ria. Ma causa  
zienda.

per le aziende  
l'azienda, nel-  
ma semplice-  
non la realtà

tengono conto  
roduttive, tra  
confondendo

in parte supe-  
rio: affitto). Il  
n quanto l'at-  
patrimoniale.  
nenza per dir  
on già ad una

rganizzazione

ritto pubblico  
imprenditore.  
insegna l'Op-  
r *familias* un

r *amenagement*,

1 *Riv. dir Agr.*,  
si pensi che il  
tto dell'attività  
:81). Ed è stato  
lità tipica del-

l'interno corrispondevano un potere e un obbligo di rappresentanza verso lo esterno. Il *pater familias* divenne così un anello di congiunzione intermedio nella organizzazione sociale; al di sotto di lui le forze riunite nella sua impresa, al di sopra la comunità dei *cives romani*.

Oggi si tratta di ricomporre dogmaticamente e fondere l'aspetto analitico e patrimoniale del diritto romano con quello pubblicistico medioevale nel quale l'impresa entra a far parte della collettività come istituzione tipica, la cui titolarità importa un complesso di doveri ma anche, all'interno, un complesso di poteri di comando, poteri discrezionali.

5. — Un esame, sia pure panoramico, della situazione delle varie legislazioni serve a rendere evidente, in rapporto ai momenti indicati dal tema, come la tutela giuridica dell'unità aziendale si ponga nella sua realtà istituzionale quale orientamento costante della nuova legislazione. La scelta cade su quattro paesi: Francia, Germania, Svizzera, Italia.

#### A) FRANCIA

RIPERT, ad un certo punto di un Suo noto volume, scrive testualmente: « La réalisation de l'égalité n'en épuise pas le désir. . . La Revolution française a laissé dans son heritage à la société moderne une farouche passion égalitaire faite à la fois d'ideal et de haine: l'ideal, c'est la passion de la justice; le ferment de haine provient des longs abus commis par les privilégiés » (50).

Questa mistica dell'uguaglianza, erede diretta dello spirito individualistico delle dottrine di Rousseau e degli illuministi, ha profondamente dominato il Codice napoleonico e tutti i codici civili che a quello si sono ispirati, con conseguenze di ordine economico e morale di enorme portata.

« Le saint dogme de l'égalité », anima del regime successorio, faceva del Codice una « machine à chacher le sol », rendendo impossibile la vita della famiglia contadina sulla piccola porzione di terreno lasciata dalla divisione e permettendo, così, una dolorosa limitazione di nascite.

In realtà come tutte le pseudo-mistiche anche quella dell'uguaglianza incorreva in un grosso equivoco confondendo due concetti ben differenti: quello di uguaglianza in natura con quello di uguaglianza per valore (51).

Solo assai lentamente, attraverso « la rivolta dei fatti contro il Codice » si determinò una serie di deroghe consacrate in leggi speciali le quali finirono con il preparare il terreno alla riforma degli articoli 815 e 832 del C.C.

Fra le più importanti ricordiamo: a) La *Lois sur les habitations à bon marché et bien de famille insaisissable*. Questa legge del 5 dicembre 1922 modificata da

(50) RIPERT, *Le régime démocratique et le droit civil moderne*, 1936, p. 92.

(51) DEMARS-LE ROUX, *L'exploitation paysanne héréditaire*, Paris, 1951, p. 9.

legge del 13 febbraio 1937 è stata chiamata « una curiosité juridique » per la sua scarsa importanza pratica. Essa istituiva un regime di successione speciale per quelle abitazioni che non superavano un certo valore e che erano abitate al momento della morte del proprietario dal coniuge o da uno dei suoi figli. La particolarità consisteva nell'attribuzione integrale del bene in natura ad un solo erede che doveva disinteressare gli altri coeredi, saldandoli in denaro. Inoltre il giudice poteva pronunciare uno stato di indivisione forzata per la durata di cinque anni o fino alla maggiore età dell'erede minore. Per la prima volta si faceva posto al concetto di quote di valore e si isolava un bene dalla massa patrimoniale della successione, sottraendolo alla divisione in natura. Si aggiunge — *per incidens* — che uguale trattamento giuridico ha il « bien de famille insaisissable » (l'homestead, Heimstatte), che istituito con la legge 12 luglio 1909, si trova ora regolato dalla già citata legge del 13 febbraio 1937 che coordina il regime successorio dei due istituti (52).

b) *La loi locale d'Alsace-Lorraine* (1 giugno 1924) con l'art. 79 stabilisce che il donatario o il legatario può ritenere *in toto* l'oggetto della liberalità, salvo conguaglio, se ciò determina il superamento della quota disponibile. Essa permette anche la trasmissione ad un solo erede di un'azienda industriale commerciale o agricola.

c) *La loi du 19 mars 1917*. Questa legge autorizzava i tribunali ad accordare la conservazione dell'indivisione per evitare vendite pregiudizievoli agli eredi mobiliati. Nonostante il carattere provvisorio e legato alle circostanze di guerra, essa trovò vivaci opposizioni.

d) *La loi du 7 février 1938*. Essa consente ai padri di famiglia di assicurare, in vita loro, per donazione o per testamento la trasmissione integrale dell'azienda familiare. Se anche la legge non si proponeva questo scopo preciso, di fatto, permetteva di pervenirvi (53).

Non si può davvero dire che questa legislazione speciale, rimasta circoscritta in una zona di influenza molto limitata, abbia scosso profondamente il sistema del Codice.

È significativo a questo proposito il modo con cui si addivenne alla modifica degli art. 815, 832, 866 (54); modo sbrigativo, quasi spicciolo, certamente privo

(52) DEMARS-LE ROUX, *op. cit.*, pp. 17-18.

(53) VOIRIN, *La transmission integrale de l'exploitation depuis la loi du 16 février 1938 sur le partage d'ascendant*, « Chronique D. H. », 1938, 29, citato da DEMARS-LE ROUX, *op. cit.*, p. 19. A p. 30 di questo studio ricco di interesse per l'argomento di cui ci occupiamo è segnalata una abbondante bibliografia, alla quale rimandiamo.

(54) I nuovi articoli così si esprimono:

Art. 815. — Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et la partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre la partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.

di quella solennità formale ben appropriata in fondo, all'importanza della riforma. Un semplice decreto legge, facente parte di tutta una serie di decreti leggi relativi a questioni di secondaria importanza, realizzava il nuovo diritto successorio delle

(L. 15 Janv. 1943). L'indivision peut, nonobstant l'opposition d'un copropriétaire ou le ses ayants droit, être maintenue, en ce qui concerne une exploitation agricole constituant une unité économique qui, tant en raison de sa superficie que des éléments mobiliers et immobiliers qui la composent, peut faire vivre une famille paysanne, aidée au besoin par un ou deux domestiques permanents, et peut être en valeur par cette famille:

1) A la demande du conjoint survivant, s'il est copropriétaire du bien et s'il l'habite lors du décès de son conjoint;

2) A la demande du conjoint survivant, ou de tout héritier, si le défunt laisse des descendants mineurs.

Le maintien de l'indivision ne peut être demandé pour une durée supérieure à cinq ans, mais il peut renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant, dans le cas visé au 1er ci-dessus et jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants dans le cas visé au 2.

Art. 832. — (Decr. L. 17 Juin 1938). Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

(L. 15 Janvier 1943). Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire d'une exploitation agricole constituant une unité économique qui tant en raison de sa superficie que des éléments mobiliers et immobiliers qui la composent, peut faire une famille paysanne, aidée au besoin par un ou deux domestiques permanents, et peut être mise en valeur par cette famille, a la faculté de se faire attribuer cette exploitation par voie de partage après l'estimation prévue à l'article 824, à charge de soulte s'il y a lieu, à condition qu'il habite l'exploitation lors de l'ouverture de la succession et qu'il la cultive ou participe effectivement à la culture.

(L. 9 Nov. 1940). S'il requiert, l'attributaire pourra exiger de ses copartageants, pour le paiement de la moitié de la soulte, des délais qui ne devront pas être supérieurs à cinq ans. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé portera intérêt au taux légal diminué de 1%. Sauf convention contraire, le surplus de la soulte être payé immédiatement par l'attributaire. La fraction de la soulte pour laquelle un délai est accordé deviendra immédiatement, exigible en cas de vente de l'immeuble. En cas de ventes partielles le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et sera imputé sur la fraction de la soulte restant due.

Art. 866. — « Lorsque le don ou les legs d'un immeuble ou d'une exploitation agricole, fait sans obligation de rapport en nature, à un successible, excède la portion disponible, le donataire ou légataire peut, quel que soit cet excédent, retenir en totalité l'objet de la libéralité sauf à récompenser les cohéritiers en argent ou autrement.

Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.

Les délais et conditions de paiement de l'indemnité seront fixes, à défaut d'accord amiable, par le tribunal. Les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser dix années. Les avantages résultant des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêts, pourvu toutefois que le paiement ne soit pas retardé au delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles ».

aziende agricole. Il decreto (17 giugno 1938) era accompagnato da una relazione al Presidente della Repubblica, in cui, fra l'altro, si diceva: « La division des heritages ruraux apparaît comme une des causes de la désaffection des campagnes et de la lenteur du progrès dans l'organisation rationnelle des méthodes de culture (*Annuaire International de Législation Agricole*, 1938, p. 757).

Lo scopo, la preoccupazione fondamentale di questi articoli del Codice è di mantenere intatta, sia attraverso le successioni, le divisioni, le donazioni, i legati, « l'exploitation agricole constituant une unité économique qui, tant en raison de sa superficie que des éléments mobiliers et immobiliers qui la composent, peut faire vivre une famille paysanne, aidée au besoin par un pu deux domestiques permanentes, et peut être mise en valeur par cette famille » (55).

Nello stesso ordine di idee della legge del 1938, l'anno seguente fu promulgato il « Decret de la famille et de la natalité française », detto il Codice della famiglia (29 luglio 1939), che fra le numerose disposizioni intese a rafforzare la famiglia contadina, presenta quelle molto interessanti concernenti l'istituzione del « salaire différé » (art. 63-73).

L'art. 63 dichiara: « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputé légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé. Pour chacune des années durant lesquelles le descendant aura participé à l'exploitation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, le taux de ce salaire sera égal, selon le cas, à la moitié du salaire annuel soit de l'ouvrier agricole logé et nourri, soit de la servante de ferme également logée et nourrie, tels que ces salaires seront constatés, chaque année et par département, par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la Chambre d'agriculture ».

I beneficiari del salario differito vengono ad avere quindi un diritto di credito sulla successione. Si rendono evidenti i rapporti tra le due situazioni create dalla legge sull'indivisione e da quella concernente il salario differito. In base a questo credito acquisito per mezzo del salario differito, il coerede che desidera farsi attribuire la totalità dell'azienda vede i suoi diritti posti su un gradino più alto di quelli in cui si trovano i diritti degli altri coeredi. È un altro caso nel quale si fa strada il principio che colui che più ha partecipato alla messa in valore di un podere ha maggior diritto di conservarlo nella sua integrità, un altro caso di quell'ascesa del lavoro verso la proprietà, nitidamente descritto dal BASSANELLI.

(55) V. SAVATIER, *Propriété et exploitation*, cit. pag. 94; ed ancora dello stesso A.: *La transmission familiale des domaines agricoles en cas de mort*, in *La vie agricole et rurale*, 1939, p. 1; *L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole dans un partage*, « Rep. gen. notariat », 1946, p. 65; cfr. anche NOILHAN *Le concept d'unité d'exploitation agricole et sa projection juridique*, in « Atti del Primo Convegno Inter. di diritto agrario, vol. II, p. 355.

Si può criticare la tecnica di questo istituto e di questa legge, ma l'idea di indennizzare, scrive SAVATIER, nella successione dell'exploitant il figlio che ha continuato a lavorare per l'azienda abbandonata dai fratelli, non è solamente equa. Essa è sociale perchè ricompensa la fedeltà alla famiglia ed è anche economica perchè attenua la fuga dei capitali dell'agricoltura (56).

Se si devono trarre alcune considerazioni conclusive per quello che riguarda la situazione legislativa francese dobbiamo dire che progressi notevoli sono stati fatti. Il Codice non subordinava alle necessità economiche della produzione i diritti individuali degli eredi e considerava atomisticamente ciascun bene in sé senza coordinarlo nell'unità organica dell'azienda. Con la parziale riforma si son modificati questi vecchi punti di vista; si tratta, semmai, di proseguire nella strada intrapresa.

## B) GERMANIA

Fra le esperienze legislative più ricche e più complesse, quella germanica occupa certamente un posto di primo piano per la disciplina dell'azienda agraria contadina nel diritto di successione (57).

Per il diritto ereditario il principio in linea di massima applicabile ai fondi rustici è che ogni erede può chiedere in qualsiasi momento la divisione in natura dei beni ereditari.

(56) SAVATIER, *Propriété et exploitation*, cit. p. 98. V. anche le penetranti considerazioni svolte nel volume: *Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui*, Paris, 1948, p. 299, § 300. È certo che dopo la riforma del codice con gli artt. 815 e 832 si ha una nitida conferma legislativa di come sia divenuto normale considerare la proprietà sotto l'aspetto giuridico dell'azienda, di come, cioè si stia trasformando il diritto di proprietà del suolo verso il diritto di proprietà dell'azienda. Si ricordi SAVATIER, *Propriété et exploitation*, cit. p. 91. Analoga osservazione in DE JUGLART, *Les aspects juridiques de l'entreprise en droit français*, in *Riv. di diritto agrario*, 1956, I, 148 e ss. che distingue nettamente l'exploitation agricole dall'entreprise agricole: « à la structure «dépersonalisée» de l'entreprise, s'oppose l'ordonnancement familial et humain de l'exploitation; et si, selon les cas, le reprise, la préemption, la cession ou l'attribution préférentielle sont possibles, c'est parce que nous avons affaire a un type d'unité culturale dominé par un homme qui n'a rien de commun avec l'entrepreneur » (p. 156).

Sulla necessità di trattare in maniera uniforme (organica) l'azienda, qualunque sia la natura dei diritti del titolare sugli immobili che ne costituiscono l'infrastruttura necessaria (proprietario od affittuario): v. SAINT-HILAIRE, *Essai sur la notion juridique d'entreprise agricole*, in « *Revue trimestrelle de droit civil* » 1950; p. 129 e ss.

(57) Sull'argomento cfr. FRITZ BAUR, *Der landwirtschaftliche Betrieb als Einheit nach deutschem Recht*, in *Atti del Primo Conv. Inter.* vol. II, 139 e ss.; dello stesso in italiano, *La conservazione delle aziende agrarie in Germania (misure contro il frazionamento: formazione in patrimonio speciale)* in « *Riv. di diritto agrario* » 1954, I, 205 ed ivi bibliografia; OTTO WOHRMANN, *Vom Reichserbhofgesetz zur Hofeordnung*, in *Atti cit.*, col. II, p. 591. Segnaliamo anche l'ampio studio di ERICH MOLITOR, *La legislazione agraria prussiana ed in particolare la legge sul fondo ereditario*, in « *Riv. di diritto agrario* » 1935, I, 525 e ss.

Con la legge 28 settembre 1933 si attribuisce invece, all'Erbhof il carattere di una istituzione che nasce dal riconoscimento dello Stato ed ha scopi di utilità sociale e si modificò in maniera radicale il diritto successorio contadinesco.

I fini politici della legge sono così espressi nel preambolo: « Il Governo del Reich intende conservare il ceto rurale sotto l'egida dell'antica consuetudine successoria tedesca, quale sorgente di vita del popolo tedesco. Le proprietà rurali, debbono essere protette dall'eccessivo indebitamento e dal frazionamento per cause ereditarie affinché esse rimangano permanentemente quale retaggio della stirpe nelle mani dei liberi coltivatori diretti ».

La legge adotta le seguenti direttive: « un fondo agricolo o forestale che abbia estensione minima pari ad una unità alimentare (*Ackernahrung*) ed al massimo una superficie di 125 ettari, costituisce un fondo ereditario a coltivazione diretta (*Erbhof*) quando appartenga a persona capace di esercitare la professione di *Bauer*. Il proprietario del fondo ereditario si chiama *Bauer*. Può essere *Bauer* soltanto il cittadino tedesco o da esso discendente e che sia persona onorata. Il fondo ereditario si trasferisce indiviso all'erede designato (*Anerbe*). I diritti dei coeredi sono limitati al restante patrimonio del *Bauer*.

I discendenti non designati come *Anerbe* ricevono un'educazione professionale ed una dote corrispondente alle possibilità economiche del fondo. Qualora senza loro colpa si trovino in bisogno è loro garantito un asilo nel focolare domestico (*Heimatzufucht* »).

Il diritto di *Anerbe* non può essere escluso o limitato per causa di morte. Il fondo ereditario è un'unità. L'unità comprende: a) i fondi facenti parte dell'azienda agraria e di proprietà del *Bauer*, incluse le rispettive parti costitutive e i diritti reali inerenti; b) le pertinenze del fondo ereditario di proprietà del *Bauer*; c) i crediti dipendenti da assicurazioni contratte per il fondo ereditario, gli indennizzi e i crediti residui; d) i diritti di usufrutti e compartecipazione connessi al fondo ereditario conformemente al paragrafo due della seconda ordinanza esecutiva (le ordinanze esecutive alla legge furono quelle del 19 ottobre e 19 dicembre 1933 e 27 aprile 1934, nonché l'ordinanza 4.6.1935 sulla tenuta dei libri fondiari).

Analogamente a quanto dispone il Codice Civile Svizzero per i beni di famiglia, le peculiarità del fondo ereditario vengono iscritte nell'apposito registro (*Hofrolle*).

Con l'abolizione della legge del Reich sulla trasmissione indivisa dei fondi agrari (*Reichserbhofgesetz*), avvenuta per mezzo della legge n. 45 del 20 maggio 1947 del Consiglio Alleato di Controllo (KRG, n. 45), non esiste più un diritto di successione indivisa valevole unitariamente per tutta la Federazione. La regolamentazione di esso è lasciata al diritto regionale.

Attualmente ha vigore, in base al diritto di occupazione, l'ordinamento degli Hofe (*Hofordnung*), aggiunto come allegato B al decreto n. 84 del 24 aprile 1947 del Governo militare britannico.

Mentre la *Reichserbhofgesetz* trattava il fondo ereditario (*Erbhof*) come unità, regolando non soltanto la successione, ma anche le condizioni richieste per il proprie-

gge, ma l'idea di figlio che ha con-  
solamente equa.  
anche economica

ello che riguarda  
tevoli sono stati  
duzione i diritti  
in sé senza coor-  
si son modificati  
strada intrapresa.

la germanica oc-  
l'azienda agraria

abile ai fondi ru-  
me in natura dei

anti considerazioni  
*'aujourdhui*, Paris,  
e 832 si ha una  
ietà sotto l'aspetto  
età del suolo verso  
n, cit. p. 91. Ana-  
*il français*, in *Riv.*  
agricole dall'entre-  
rdonnancement fa-  
tion, la cession ou  
a un type d'unité  
n\* (p. 156).

alunque sia la na-  
a necessaria (pro-  
*entreprise agricole*,

*heit nach deutschem*  
o, *La conservazione*  
*one in patrimonio*  
WOHRMANN, *Vom*  
mo anche l'ampio  
la legge sul fondo

tario del fondo, l'alienazione, l'affitto, la procedura coatta, l'Hofeordnung non si occupa che della successione e del contratto di vendita.

Esso crea un diritto speciale: il fondo (hof) spetta ad uno solo degli eredi. L'ordinamento dell'erede unico (Anerbeordnung) evita un trattamento troppo svantaggioso per il sesso femminile e il coniuge superstite. Anche le figlie hanno diritto alla successione unica in primo grado e il coniuge ha diritto alla successione in secondo grado. Entro lo stesso grado la precedenza è alla linea maschile.

Se nello stesso grado esistono più chiamati aventi uguali diritti ereditari, decide, secondo la consuetudine vigente nella regione, il diritto di maggiorasco (Altestenrecht) o il diritto di minorasco (Jungstenrecht): nel dubbio prevale il diritto di maggiorasco.

Il proprietario può nominare l'erede con una disposizione « mortis causa », oppure cedergli l'Hof, mentre è ancora in vita. Nel fare ciò egli può non limitarsi alla cerchia delle persone stabilito dall'Hofeordnung, ma gli occorre il consenso del tribunale se vuole escludere tutti i suoi discendenti.

Non può escludere la trasmissione unitaria dell'Hof ad un erede unico, la può soltanto limitare, eccettuando, ad es. con il consenso del tribunale i singoli fondi in favore degli « eredi cedenti », oppure ordinando un'esecuzione testamentaria.

La capacità di amministrare richiesta dalla legge (par. 6 cpv. 5) è stabilita in relazione ad uno specifico Hof, soggetto al diritto speciale di successione, il che porta l'inconveniente di una certa incertezza sulla persona dell'erede, anche se questi fosse stato determinato dal testatore. La determinazione definitiva può diventare compito del tribunale che giudica attraverso una decisione di squisito carattere economico-aziendale.

Circa l'indennizzo degli eredi cedenti (weichenden Erben) la Hofeordnung, a differenza della Reichserbhofrecht che li escludeva dall'eredità, dispone che siano indennizzati in denaro, ma è viva la preoccupazione di conservare la capacità produttiva dell'azienda.

Il valore imponibile per la valutazione dei diritti dei coeredi si basa sul valore produttivo che generalmente è assai più basso del valore venale. Dal valore così accertato sono dettratti gli oneri gravanti sull'Hof. Il patrimonio rimasto si divide in modo che all'erede dell'Hof (Hoferbe) spetti un anticipo (Voraus) di 3/10; i rimanenti 7/10 spettano agli eredi del *de cuius*, compreso l'erede dell'Hof, se egli è fra questi.

Attraverso questo anticipo il legislatore vuole, in realtà, concedere un capitale di gestione (Betriebskapital) che renda possibile la continuazione dell'amministrazione del Hof. Tanto ciò è vero che il par. 13 della Hofeordnung esplicitamente stabilisce che qualora l'erede dell'Hof alieni a persona estranea alla famiglia entro quindici anni l'azienda egli è tenuto ad indennizzare completamente i coeredi secondo le norme del diritto civile, essendo venuto a mancare la ragione del trattamento di favore concessogli nell'interesse dell'Hof.

Circa il coniuge superstite egli si trova nell'ordinamento successorio al se-

condo posto, dopo i discendenti. Può essere nominato erede dell'Hof dal proprietario, ma se esistono figli solo con il consenso del tribunale (§ 7 cpv. 2 HO).

Salva diversa disposizione del testatore a lui spettano l'amministrazione e l'usufrutto dell'Hof, fino a che l'erede non abbia compiuto i 25 anni e rimanendo in facoltà del tribunale di prolungare, limitare, o revocare l'amministrazione e l'usufrutto (§ 14 cpv. 1 bHO). Qualora non spetti al coniuge superstite il diritto di amministrazione e di usufrutto, egli può pretendere dall'erede dell'Hof la concessione di un diritto agli alimenti e all'abitazione (Altenteil), a condizione che rinunci ai suoi diritti come coerede (§ 14 cpv. 2).

Come osservazioni conclusive possiamo notare:

con la successione l'Hof si scinde dal restante patrimonio del *de cuius* e passa all'erede dell'Hof. Questa trasmissione dell'Hof all'erede dell'Hof è successione unica (Einerbfolge).

Non ha luogo la immissione in possesso nella comunione del patrimonio a favore degli altri coeredi. Per ciò che concerne i rapporti con i creditori ereditari, l'Hof rimane « parte dell'eredità ». I creditori ereditari possono rivalersi sull'erede dell'Hof (anche se egli non sia coerede) che è personalmente garante come debitore universale (§ 15 cpv. 1). Nei rapporti interni le obbligazioni derivanti dall'eredità debbono essere soddisfatte in primo luogo con il patrimonio non legato all'Hof (Hofsfrei).

Va rilevato che contrariamente alla Reichserbhofrecht non esiste nella HO una speciale garanzia contro l'esecuzione forzata, a favore dell'Hof, il che rappresenta certamente una lacuna della legge.

### C) SVIZZERA

La legislazione svizzera si pone fra le più razionali di Europa per quel che concerne la conservazione di aziende agricole produttive. La Confederazione Elvetica non ha avuto bisogno di rotture violente, trovandosi nella felice situazione di aver amministrato il 75% di tutto il suolo coltivato dagli stessi proprietari, così che la sua legislazione si è potuta evolvere gradualmente e con piena naturalezza, senza le pressioni di forze politiche d'urto (58).

Già il ZGB del 10 dicembre 1907 entrato in vigore il 1 gennaio 1912, pur conservando piena la libertà di testare, disponeva con gli art. 620-625 nel caso di successione intestata l'attribuzione dell'azienda, qualora la sua divisione risultasse

(58) Secondo un censimento federale delle aziende, eseguito nel 1939, il rimanente 22% era affittato, appena il 3% (kmq. 388) amministrato da fattori, e meno dell'1% (kmq. 97) dato in usufrutto: cfr. O. K. KAUFMANN, *Das neue ländliche Bodenrecht der Schweiz*, 1946, p. 17, citato da G. GMÜR, *L'azienda agraria come unità nel diritto elvetico*, in *Riv. di diritto agrario*, 1954, I, 233 e ss., che utilizziamo in gran parte.

dannosa all'economia, al coerede che ne avesse fatto richiesta e che sembrasse a ciò idoneo. Egli doveva pagare agli altri coeredi un indennizzo in proporzione del reddito, non del valore venale del fondo. (Cfr. BOREL, *Das bäuerliche Erbrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches*, Brugg, 1939). Senonchè l'art. 620 ebbe scarsa applicazione e limitatamente alle zone dove secondo la consuetudine i contadini già erano abituati a cedere in vita il podere indiviso ad uno dei loro discendenti: Svizzera centrale e zona di lingua tedesca dell'Altopiano. Nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino, della Vallesia, del Vodese, di Ginevra di Neuchâtel, di Sciaffusa continuò la libera spartizione nella successione ereditaria, perchè nessuno degli eredi presentava richiesta di assegnazione indivisa di aziende agricole (59).

Per realizzare gli obbiettivi propostisi (trasferire aziende ad amministratori idonei, rafforzare i legami tra famiglia colonica e azienda, combattere l'eccessivo aggravio finanziario dei titolari di aziende) il legislatore elvetico ha emanato due leggi fondamentali che regolano prevalentemente la stessa materia: indebitamento, affitto, limitazioni all'alienazione, trasmissione ereditaria e che sono:

la legge federale del 12 dicembre 1940, entrata in vigore il 1 gennaio 1947 sullo sgravio dei debiti delle proprietà agricole;

la legge federale del 12 giugno 1951 entrata in vigore il 1 gennaio 1953 sulla conservazione della proprietà fondiaria contadina (= EGG) (60).

Sia l'una che l'altra hanno modificato, per mezzo di alcuni articoli: il 94 della legge sullo sgravio dei debiti e il 49 dell'EGG, la regolamentazione del ZGB, di modo che l'attuale disciplina normativa è la seguente: art. 620 cpv. 1: « Se si trova nella massa ereditaria un'azienda, che rappresenta un'unità economica ed offre un'esistenza agraria sufficiente, e se uno degli eredi si dichiara pronto a prenderne possesso ed egli appare a ciò adatto, essa deve essere assegnata indivisa a questo erede conteggiata in base al valore del reddito ».

Secondo il cpv. 2 il valore da conteggiare si fissa, appunto, secondo le disposizioni della legge sullo sgravio dei debiti.

Il cpv. 3 dichiara che « l'assegnatario » può pretendere l'assegnazione degli attrezzi, delle scorte, del bestiame che servono all'azienda in base al loro valore d'uso. Anche se esse, quindi, non sono considerate parti dell'azienda ne seguono però generalmente la sorte.

Negli art. 621 bis e 621 ter vengono regolati i conflitti fra i più richiedenti che soddisfino alle condizioni per l'assegnazione dell'azienda indivisa. Il conflitto è regolato in modo da far passare l'azienda al più adatto, a meno che non si « possano formare da essa più aziende vitali ».

(59) Interessanti considerazioni sono svolte da E. HUBER, *Exposé des motifs de l'avant projet*, Berne, 1901, p. 276 e ss. citato anche (e largamente) da K. FEHR, *La protection du sol agraire en droit suisse*, in *Atti del primo conv. inter.* vol. II, p. 228 ess.

(60) OSWALD, *Idées directrices et structure de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale du 12 juin 1952*, in *Atti Primo Conv. Int.*, Firenze, 1954. II, 367.

L'art. 621 *quater* deroga alla trattazione delle aziende agricole come unità, permettendo ai Cantoni di stabilire « che in regioni di montagna si può procedere alla spartizione o all'assegnazione di singoli immobili a diversi eredi in base al valore dei proventi ». Si ha, come si può vedere, un'eccezione al divieto di frazionamento di singole unità produttive, un'eccezione che però nei suoi ben precisi limiti non infirma sostanzialmente il principio dell'indivisione.

Pure interessante è l'art. 625: le aziende agricole accessorie, che sono indissolubilmente legate con l'azienda principale devono essere assegnate al valore venale se l'assegnatario si dichiara pronto a prendere possesso di tutto ed appare a ciò adatto, mentre l'azienda agricola gli deve essere assegnata al valore del reddito.

Nel complesso le disposizioni che regolano il diritto successorio contadinesco in Svizzera soddisfano l'esigenza di tutelare gli scopi assunti dalla Costituzione e posti a base della legislazione agraria: « conservare una forte popolazione contadina, garantire la produttività dell'agricoltura e consolidare la proprietà fondiaria » (art. 31 *bis* della Costituzione) (61).

Una certa analogia con la trasmissione ereditaria indivisa di aziende agricole — e per questo se ne accenna qui — presentano i beni di famiglia, regolati dal ZGB con gli art. 335 e ss.

I beni di famiglia possono assumere la figura di fondazioni o di asili di famiglia.

La fondazione dà luogo ad un'indivisione il cui scopo è il seguente: conservare per sfruttarli in comune i beni di una successione, come se fossero rimasti nelle mani del *de cuius*. La divisione è rinviata al momento in cui, dovendo aver luogo per qualsiasi motivo, potrà essere operata senza eccessivo danno per il patrimonio da dividere. L'indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica. Gli interessi della indivisione possono essere gestiti in comune, ovvero da un capo designato dai partecipanti.

Il gestore amministra i beni analogamente a quanto avviene nella comunione ordinaria; ha però poteri maggiori di un amministratore o di un affittuario.

Non occorre che egli aggravi l'eredità di oneri per rimborsare le quote dei coeredi: è tenuto soltanto a versare a ciascun condomino la propria parte di utile netto; tale parte sarà equamente fissata per una serie di anni, tenendo conto del lavoro del gerente e del prodotto medio dei beni indivisi. In mancanza di accordo fra gli interessati, la parte stessa verrà valutata dall'autorità previa perizia.

Per i condomini il principale vantaggio dell'istituto è che pur non ricevendo un capitale, nè titoli negoziabili, ma delle quote annuali di utile, essi continuano ad essere associati alla comunione ereditaria che è mutuo interesse conservare.

Se il gerente non adempie ai suoi obblighi, i condomini possono domandare la divisione anche in deroga al tempo convenuto e ciò non soltanto se non ricevono la loro parte di utile, ma altresì se per cattiva conduzione il gerente compromette i beni comuni.

(61) OSWALD, *op. cit.*, p. 374.

che sembrasse a  
proporzione del  
*liche Erbrecht des*  
ebbe scarsa ap-  
e i contadini già  
liscendenti: Sviz-  
oni dei Grigioni,  
di Sciaffusa cons-  
ssuno degli eredi  
59).

l'amministratori  
obattere l'ecces-  
svetico ha ema-  
a materia: inde-  
aria e che sono:  
1 gennaio 1947

naio 1953 sulla

icoli: il 94 della  
el ZGB, di modo  
e si trova nella  
ed offre un'esi-  
prenderne pos-  
a a questo erede

condo le dispo-

egnazione degli  
e al loro valore  
da ne seguono

richiedenti che  
. Il conflitto è  
on si « possano

*motifs de l'avant*  
*La protection du*

*m de la propriété*

7.

I lati positivi di questo istituto consistono nel fatto che esso obbliga i coeredi a soprassedere alla divisione sino a che essa possa effettuarsi a buone condizioni.

Gli *asili di famiglia* hanno per scopo di sottrarre alle vicissitudini di ordine economico un fondo di modeste proporzioni e valore con *destinazione agricola o industriale*, od una casa, contro l'esecuzione forzata dovuta ai debiti personali del costituente (art. 349, 350, ZGB). Rimane affidata ai Cantoni la cura di autorizzare la fondazione di asili di famiglia.

#### D) ITALIA

a) La legge italiana del 3 giugno 1940 n. 1078 fece proprio, quasi integralmente, il progetto predisposto dall'Osservatorio Italiano di Diritto Agrario, il quale in base alle proposte dei Proff. BOLLA e FRANCESCO FERRARA formulò nel 1939 un disegno per il Regime giuridico delle unità poderali o aziendali degli enti di colonizzazione.

La Commissione di studio pose alla base della tutela il « bene-fondo » e la « minima unità fondiaria » come dimensione necessaria dell'azienda agraria e si preoccupò di conservarla nei trasferimenti e nell'esecuzione forzata (62).

---

(62) Schema di norme e relazione dell'O.I.D.A. e su di esso M. D'AMELIO, *La piccola unità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1940, I, p. 1 e ss.; E. BASSANELLI, *Il problema della tutela giuridica della minima unità fondiaria*, *Rivista di diritto agrario*, 1941, p. 245 e ss. A dire il vero la formulazione della legge nei punti in cui si discostò dal progetto, risultò peggiorata.

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria per iniziativa del Presidente di allora prof. ARRIGO SERPIERI iniziava nel 1929 un'inchiesta nazionale sulla formazione postbellica di piccola proprietà coltivatrice in Italia affidandone la direzione tecnica al prof. GIOVANNI LORENZONI e la esecuzione per compartimenti ad un gruppo di collaboratori. L'inchiesta fu coronata dalla relazione finale del prof. LORENZONI, dal titolo: *La lotta per la terra e l'ascesa del contadino italiano nel dopo guerra*, Roma, 1938. Tale inchiesta poté accertare che circa un milione di ettari, corrispondenti al 6% della superficie agraria nazionale, si trasferì durante la prima guerra mondiale e il dopoguerra nelle mani di coltivatori diretti che l'acquistarono quasi interamente per spontanea contrattazione. Rivoluzione spontanea fu infatti chiamata dall'EINAUDI (*I contadini alla conquista della terra italiana nel 1920-30*, in *Rivista di storia economica*, 1939, p. 277) questo vasto movimento di trasferimento della terra nelle mani di chi la lavora.

In questo dopo guerra sono stati emanati due importanti provvedimenti il D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 (e successive leggi e modifiche: 22 marzo 1950, n. 144; 11 Dicembre 1952, n. 2362; 6 agosto 1954, n. 604) e il D.L. 5 marzo 1948, n. 121 per la formazione spontanea della proprietà contadina. (Già l'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 considerava fra le operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti per l'acquisto di terreni destinati a formare la piccola proprietà coltivatrice).

Complessivamente si può dire che la formazione di proprietà contadina in Italia stimolata dalle agevolazioni tributarie e finanziarie della legge 24 febbraio 1948, n. 114 e da quella del 5 marzo 1948, n. 121 istitutrice della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », è quasi pari a quello provocato dall'applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Se a

La legge assume a suo scopo l'interesse della produzione e della famiglia colonica, e pone l'unità economica in relazione alle necessità di vita della famiglia e alle dimensioni che l'unità deve possedere per assicurare il lavoro di una famiglia agricola ed un conveniente ordinamento produttivo (63).

In vista di tali scopi — dispone l'art. 2 — « è vietato sotto pena di nullità, ogni atto che, a qualunque titolo, determini il frazionamento dell'unità poderale, salvo che l'Ente di colonizzazione non l'abbia autorizzato ».

Nei trasferimenti *mortis causa* gli art. da 3 a 6 assumono i seguenti principi:

a) impedire che per effetto di successione si pervenga a quei frazionamenti che si sono voluti evitare negli atti tra vivi;

b) ammette però che la frazionabilità nei casi in cui l'Ente ne dia autorizzazione è di suo insindacabile giudizio;

c) favorire la permanenza sul fondo dell'intera famiglia coltivatrice per quanto possibile;

d) in caso di dissenso tra coeredi, favorire il gruppo più numeroso che intenda continuare la conduzione in comune del fondo, ovvero il più idoneo e meritevole dei coeredi, sempre che non vi sia una designazione del titolare del defunto;

e) rinviare, nell'interesse dei minori, ogni decisione circa il trasferimento dell'unità poderale, finché l'ultimo, di essi abbia raggiunto la maggiore età;

f) tutelare nei limiti del possibile, la posizione giuridica ed economica degli eredi estromessi dal fondo, tenuto sempre presente che la tutela della funzione produttiva di esso è, in questa disciplina, un interesse preminente e diretto che ne forma l'oggetto principale e immediato, al quale va perciò sacrificata anche nella posizione di eguaglianza, in linea di massima, garantita dall'ordinamento giuridico italiano ai successibili che vi abbiano titolo eguale;

g) l'art. 7 stabilisce che in caso di esecuzione forzata l'autorità giudiziaria su istanza del debitore e sentito il parere del creditore, può disporre che in luogo dell'espropriazione dell'unità poderale, si proceda ad un periodo di amministrazione controllata dell'unità stessa.

La gestione sarà di regola affidata a persona diversa, nominata dall'autorità giudiziaria. In ogni caso l'autorità giudiziaria deve favorire la permanenza sul fondo del proprietario e della famiglia coltivatrice.

L'autorità giudiziaria, quando la famiglia colonica resta sul fondo, fissa la

questo complesso si aggiungono le proprietà contadine costitutesi liberamente, per successione, divisione di comproprietà o acquisti diretti, non è azzardato affermare che tra il 1947 ed il 1954 (incluso), il movimento della formazione di proprietà contadina si è arricchito di circa un milione e mezzo di ettari.

Si segnalano le inchieste del SERPIERI, *La struttura sociale dell'agricoltura italiana*, I.N.E.A., 1947 e quella del MEDICI, *I tipi d'impresa nell'agricoltura italiana*, I.N.E.A., 1951.

(63) Il principio fu poi assunto dal Codice Civile che disciplina la minima unità culturale (art. 846) e che dichiara l'indivisibilità nelle successioni dei beni nell'interesse della produzione nazionale (art. cod. civ. 720, 722).

obbliga i coeredi  
buone condizioni.  
situdini di ordine  
nazione agricola o  
biti personali del  
ra di autorizzare

o, quasi integral-  
Agrario, il quale  
ormulò nel 1939  
dali degli enti di

bene-fondo » e la  
nda agraria e si  
ita (62).

o, *La piccola unità,  
ella tutela giuridica*  
dire il vero la for-  
giorata.  
lente di allora prof.  
ostbellica di piccola  
OVANNI LORENZONI  
ta fu coronata dalla  
*2 del contadino sta-*  
n milione di ettari,  
prima guerra mon-  
asi interamente per  
INAUDI (*I contadini*  
39, p. 277) questo

nti il D.L. 24 feb-  
11 Dicembre 1952,  
ne spontanea della  
va fra le operazioni  
ti a formare la pic-

in Italia stin clata  
14 e da quella del  
a proprietà conta-  
ma fondiaria. Se a

parte del reddito in natura o in denaro, non superiore alla metà del reddito netto, che deve essere corrisposta per il lavoro che presta e se essa non resta sul fondo può concederle una parte del reddito strettamente necessaria al suo mantenimento.

L'amministratore ha tutte le facoltà per la razionale utilizzazione del fondo.

L'art. 8 prevede l'espropriazione, che come si è già detto, avrà per oggetto, di regola, l'intera unità poderale.

Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili. Il giudice su istanza del debitore e sentito il creditore può o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione della unità, poderale, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esigenze della produzione con l'interesse del creditore.

Nella trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale deve essere annotato il vincolo esistente sull'unità stessa (art. 20).

Senza dubbio, come affermava il D'AMELIO, già Primo Presidente della Cassazione Suprema, trattasi del migliore regime fin d'ora studiato per la piccola proprietà agraria al fine di evitarne l'eccessivo frazionamento. Ma è da riconoscersi — egli aggiungeva — che la sistemazione proposta è grandemente facilitata dal fatto che trattasi di terre in concessione, in una complessa opera di bonifica, il che agevola vincoli e controlli da parte dell'ente di colonizzazione.

#### b) IL MASO CHIUSO

L'istituto del maso o « maso chiuso » (Geschlossener Hof) è centro di un sistema di conduzione del suolo agrario, detto appunto Hofsystem o sistema delle case sparse, della casa colonica isolata su ciascuna unità poderale. Esso segna l'inizio e consacra l'individualizzazione della proprietà fondiaria a favore di chi l'organizzò con il lavoro e sorge in seno e accanto ai beni collettivi aventi per lo più per oggetto boschi e pascoli. I « boschi masali » o « suddivisi » dell'Alto Adige costituiscono la prova di questa parallela esistenza delle due forme di proprietà destinate ad integrarsi reciprocamente.

Il « maso » (*mansus*, da *manere*) è organismo economico che serve a rendere stabile il coltivatore e la sua famiglia sul fondo, perciò la sua storia s'inserisce nelle istituzioni del diritto familiare e successorio dei popoli germanici.

La sua estensione, della misura di 10-15 ettari arativi è ragguagliata alla capacità lavorativa ed alle esigenze di vita di una famiglia di lavoratori, fornita del bestiame, che sia formata di un minimo di 5 persone e non oltrepassi le 20.

È concordemente ammesso che l'ordinamento masale evita lo smembramento della proprietà fondiaria e il dissolversi della famiglia.

È noto che il Bauer resta per generazioni sulla Hof avita del quale assume talvolta il nome, conservando tenacemente i costumi, il sistema familiare ed ereditario tradizionale.

L'ordinamento masale conserva un ceto rurale non solo numeroso e sano, ma tale da vivere in condizioni economiche e culturali elevate.

Ciò è stato particolarmente constatato negli anni della crisi post-bellica.

Le consuetudini che regolavano *ab antiquo* l'istituto furono codificate per la prima volta con le Patenti Imperiali dell'11 agosto 1770 e 9 ottobre 1795. Una successiva legge dell'Impero, 1 aprile 1889 attribuita alla legislazione provinciale il compito di disciplinare la divisibilità e il trasferimento dei masi, cosicché la legge 12 giugno 1900 n. 47 « concernente i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi, valevole per la Contea Principesca del Tirolo », poté regolare in modo organico la materia.

La legge definisce l'istituto economico e giuridico del maso chiuso, indica le limitazioni giuridiche poste alla costituzione, al godimento e trasferimento *inter vivos* e *causa mortis*, demanda ad una speciale Commissione presieduta da un funzionario dell'Autorità politica ogni autorizzazione relativa a modificazioni nella estensione e formazione del maso anche ai collaterali del *de cuius* evitando l'indebitamento del fondo per fatti dipendenti dalla liquidazione successiva.

Estendendosi con il R.D. 4 novembre 1928, n. 2335 la legislazione italiana alle nuove Province, il legislatore non ritenne di mantenere in vita questo istituto, che è stato ricostituito con la emanazione di una legge per la provincia di Bolzano 20 marzo 1954, n. 1.

Essa si ispira alla vecchia legge tirolese per la massima parte (64). Parziali modifiche apportate dalla regione Trentino-Alto Adige alla Legge provinciale del 20 marzo 1954, n. 1 con provvedimento legislativo 24 settembre 1954 n. 25 non hanno alterato sostanzialmente il contenuto della legge (65).

L'articolo 1 della legge stabilisce che sono masi chiusi: 1) le aziende agricole che al 30 giugno 1929 erano iscritte nella sezione I (masi chiusi) del Libro Fondiario e la cui consistenza tabolare, al momento della entrata in vigore della presente legge sia identica a quella del 30 giugno 1929; 2) le aziende che a norma degli articoli 3-7 degli artt. 45 e 52 della presente legge, rimarranno o verranno iscritte nella sezione I del Libro Fondiario.

Perché un'azienda agricola possa venire costituita in maso chiuso dovrà comprendere una casa di abitazione, con relativi annessi rustici ed il suo reddito medio annuo dovrà essere sufficiente per un adeguato mantenimento di almeno cinque persone, senza superare il triplo di tale reddito (art. 2).

Qualora sussistano questi requisiti, un'azienda agricola potrà essere costituita in maso chiuso in ogni tempo su proposta del proprietario, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi (art. 3).

Interessanti sono le regole che riguardano la successione.

(64) Cfr. DEMELIUS, *La nuova legge sull'ordinamento dei masi chiusi* in « Riv. dir. agr. », 1954, I, 304.

(65) Sono stati sostituiti gli articoli 5, 7, 18, 25, 27, 31, 33, 36.

« Nella successione legittima — stabilisce l'art. 17 — del proprietario di un maso chiuso la scelta dell'assuntore tra più coeredi viene fatta entro l'ordine generale del codice civile, secondo i seguenti criteri. La preferenza spetta ai discendenti legittimi, ai figli legittimi sono equiparati i legittimati. I figli legittimi e legittimati e i loro discendenti sono equiparati agli adottivi; questi ultimi prevalgono sui figli naturali.

Fatto salvo quanto disposto nel comma seguente il figlio vivente è preferito per l'assunzione ai discendenti del figlio premorto, tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso è decisiva l'anzianità. Quando però un figlio premorto al quale in casi di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, aveva preso moglie o marito sul maso lasciando un figlio che al momento dell'apertura della successione risiede tuttora sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo.

Se il defunto non ha lasciato prole ed il maso gli era pervenuto tutto o nella maggior parte, in via ereditaria o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria da parte di uno dei genitori, l'assuntore sarà chiamato a parità di grado di parentela tra gli aventi diritto all'eredità che appartengano alla stirpe del suddetto genitore ».

L'art. 18 stabilisce che se l'erede chiamato ad assumere il maso, al momento della devoluzione dell'eredità è già proprietario di un maso chiuso, il diritto di preferenza passa agli altri coeredi ed il maso viene assegnato a quello degli eredi che lo segue nel rango previsto dalla presente legge, a meno che il primo chiamato non preferisca di cedergli il proprio maso al prezzo da stabilirsi in conformità dell'articolo 23. Se nessuno dei coeredi intende accettare, essi decadono dal diritto di chiedere l'assegnazione del maso caduto in eredità.

L'offerta del primo chiamato, continua l'art. 18, deve essere fatta entro 60 giorni dalla intimazione fattagli da un successivo avente diritto; la risposta dei coeredi deve essere data entro 60 giorni dalla ricezione dell'offerta.

Per la successione testamentaria la legge di Bolzano si discosta sensibilmente dalla legge austriaca del 1889 e da quella conforme alla prima, del Tirolo. Mentre, infatti, quest'ultima, con il paragrafo 26 stabiliva che le speciali norme sulla divisione dell'eredità nella successione testamentaria e contrattuale hanno applicazione solo allora quando l'assuntore del maso chiamato dal testatore appartiene alle persone annoverate fra gli eredi legittimi nel codice civile universale, la legge di Bolzano va oltre ed innova con gli artt. 22 e 23.

L'art. 22 prescrive che « se il testatore ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore e se nessuna delle stesse è fra quelle indicate all'art. 17, ciascuno degli eredi chiamati alla successione può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore da parte del pretore, qualora entro un anno dalla devoluzione non si accordino nell'assunzione del maso.

Per la nomina giudiziale dell'assuntore sarà richiesto il parere della commis-

sione locale per i masi chiusi e si terrà conto della idoneità dell'assuntore a condurre personalmente il maso.

Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione, lo stesso sarà stabilito a norma degli articoli 25 e seguenti ».

Un articolo (il 22 bis) specifica che qualora la designazione dell'assuntore venisse fatta a favore di eredi non legittimari con preferenza rispetto ai discendenti del testatore, la valutazione del maso chiuso, agli effetti della determinazione delle quote di legittima, seguirà i criteri di stima dei beni rustici non contemplati nella presente legge.

Particolarmente importante è l'art. 23, divenuto art. 25 nella legge 2.9.54 n. 2: « Se il defunto, esso recita, non ha disposto in riguardo al valore di assunzione e se gli interessati non addivengono ad un accordo tra di loro, il prezzo di assunzione sarà determinato in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale; qualora però l'assuntore o i coeredi ne facciano domanda, il reddito presunto dal quale con l'applicazione del tasso legale, sarà ricavato il valore del bene verrà determinato dal pretore competente per il rilascio del certificato di eredità in base ad una stima eseguita da uno a tre esperti agrari.

Se l'assuntore e gli altri coeredi non si accordano sulla nomina di un esperto unico, tanto l'assuntore quanto i coeredi nominano un proprio esperto; in caso di disaccordo tra i coeredi la nomina è fatta dal pretore. Se i due esperti non concordano il prezzo, essi stessi nominano un terzo; se non si accordano su tale scelta anche il terzo è nominato dal pretore. (Questo comma è stato così modificato nella successiva legge 2 settembre 1954 n. 2: « a tale scopo il Pretore, su ricorso del chiamato all'assunzione di uno o più coeredi, nomina l'esperto concedendo alle parti interessate un termine per la nomina di un esperto proprio. In caso di disaccordo tra più coeredi sulla nomina del proprio esperto, la nomina è fatta dal Pretore. Si applicano in materia, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo II capo VI del libro IV del c.p.c. Il pretore ed il Tribunale in sede di gravame possono sentire le parti.

« Nell'accertare il valore del maso — continua l'art. 25 (ex 23) — si deve tenere debito conto delle scorte esistenti; in quanto però le stesse sono pertinenze del maso, non vengono stimate separatamente. Alla stima delle parti del patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non fanno parte del maso chiuso, non si applica il disposto del comma 1 del presente articolo.

« Gli interessati e i membri della commissione locale per i masi chiusi possono assistere alla stima e fare le osservazioni ».

Sulla legittimità costituzionale di questo articolo ha avuto occasione di pronunciarsi la Corte Costituzionale con una sentenza nella quale si riconosce che « lo istituto del maso chiuso ha caratteristiche tutte particolari — come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della « assunzione di esso fondo come 'maso chiuso' da parte di un unico soggetto — e

\* | trova il suo riconoscimento formale e la sua disciplina, in relazione agli antichi statuti ed alle consuetudini, nelle leggi regionali del Trentino-Alto Adige, legittimamente emanate in base allo Statuto di tale regione ».

La Corte poi sostiene che « non è viziato di illegittimità costituzionale l'art. 25 della legge reg. 21 marzo 1954 n. 1 che attribuisce al Pretore la ripartizione dei « masi chiusi » dettando l'art. 11 n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge 26 febbraio 1945 n. 5 una disposizione particolare con la quale, in riguardo alla materia dei « masi chiusi », deroga al principio dell'art. 108 della Costituzione (66).

> Circa il pagamento per indennizzo ai coeredi il termine massimo di tre anni della legge tirolese è stato prolungato di due anni.

Nuova è anche la possibilità della dilazione della richiesta del coerede minorenni fino alla maggiore età ed anche la clausola di garanzia del valore prescritto per ogni caso di dilazione con riferimento al prezzo ufficiale del grano.

In materia di divisione ereditaria suppletoria, il termine entro cui l'alienazione del maso giustifica una divisione, è stato prolungato, rispetto alla legge tirolese da sei a dieci anni.

Interessante e caratteristica è la posizione del coniuge sopravvivate. Il diritto successorio comune autorizzava la legislazione locale ad emanare la disposizione che il coniuge sopravvivate fosse nominato assuntore immediatamente dopo i discendenti del testatore e prima degli altri suoi parenti. La legge di Bolzano segue, invece, la legge tirolese che non ripete questa disposizione (67).

Dalla nomina del coniuge superstita coerede assuntore del maso si deve tenere distinto il c. d. *Anfgriffrecht* che spetta al coniuge, non come coerede, ma in base alla sua comproprietà del maso, o secondo un accordo tra coniugi che può apparire facente parte di un contratto sulla comunione dei beni.

La legge tirolese seguita dalla legge di Bolzano nega al coniuge il diritto dell'assunzione del maso contro indennizzo verso i discendenti del testatore aventi diritto all'eredità e glielo concede soltanto verso gli altri coeredi (68).

L'erede chiamato all'assunzione decade dal suo diritto se entro due anni dal momento suddetto non dichiara di voler assumere il Maso. Anche gli altri coeredi decadono dal diritto di assumere il Maso se ognuno entro il termine di un mese dalla mancata dichiarazione di chi lo precede, non dichiara di volere assumere il Maso. Le dichiarazioni saranno fatte con atto notificato dall'ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui entro il termine di cui sopra il diritto all'assunzione non venga fatto valere da nessun coerede, rimane esistente la comproprietà.

In caso di vendita di singole quote di coeredi, rimane esistente la comproprietà.

(66) V. la sentenza in « Riv. di diritto agrario » 1956, II, 237.

(67) Vedi le considerazioni del DEMELIUS, *op. e loc. cit.*

(68) DEMELIUS *op. cit.*, p. 311

In caso di vendita di singole quote di comproprietà ai vari comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732 cod. civ.

Qualora, poi l'art. 33, gli eredi si siano accordati circa l'assunzione del Maso, l'ammontare del relativo prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti, alla successione, se ne farà menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredità ed in tal caso, il Pretore deve verificare l'accordo raggiunto in conformità dell'art. 16 del R. D. 28 marzo 1929, n. 499 e darne atto nel certificato rilasciandolo conformemente. Ove il Pretore avesse determinato il valore del Maso a norma dell'art. 25, relativa ordinanza è allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredità.

Nel certificato di eredità il Maso chiuso sarà assegnato all'erede assunto coll'obbligo di pagare in contanti ai coeredi le quote risultanti dal decreto di determinazione del valore del Maso. Quando l'eredità comprendente il Maso chiuso è devoluta anche ai discendenti minorenni su richiesta del rappresentante legale dei minorenni, l'assunzione del Maso può dal Pretore essere rinviata fino al raggiungimento della maggiore età del coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31° anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il Pretore indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel Libro Fondiari.

c) Art. 19 *Legge Sila*.

Importa a questo punto far cenno all'art. 19 della legge 12 maggio 1950 n. 230 per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici con termini che testualmente recita:

«All'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16.

In caso contrario, il terreno ritorna nella disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera ».

La questione che a noi interessa è la successione nel rapporto di concessione. È significativo che la legge chiami direttamente coloro i quali hanno i requisiti richiesti dal 1° comma dell'art. 16 (I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia), e consideri il possesso di questi requisiti come titolo determinante per la successione, più la relazione di parentela. Inoltre attribuisce ai discendenti in linea retta ed al coniuge un diritto preferenziale motivato secondo alcuni, dal fatto che essi già formavano parte integrante del nucleo familiare che ha beneficiato dell'assegnazione stessa nella persona del capo. È questa l'opinione

del FORTINI (69). A noi sembra che questa non sia la sola ragione; in fondo si può configurare anche qui una specie di diritto di credito, analogo a quello dell'istituto francese del salario differito. Il lavoro svolto fino allora insieme all'assegnatario giustifica questa speciale posizione preferenziale.

In definitiva il regime successorio singolare stabilito dall'art. 19 ha la sua giustificazione nello scopo della legge di riforma che è quello sì di promuovere la costituzione della piccola proprietà contadina, ma anche di assicurare l'indivisibilità.

Se la legge attribuisse indiscriminatamente a tutti i discendenti in linea retta dell'assegnatario defunto l'idoneità a succedere, si assisterebbe nel giro di pochi anni a quella polverizzazione dell'azienda contadina che si vuol invece evitare.

6. — Quello sguardo, essenzialmente panoramico, con cui appena abbiamo delimitato la situazione delle varie legislazioni, permette di cogliere e di fissare l'orientamento generale e costante della legislazione attuale.

Già JUSTUS WILHELM HEDEMANN (70) ha documentato in un'opera di fondamentale importanza, la serie di deroghe, la lotta della legislazione contro l'egoismo fondiario. Ad alcuni anni di distanza, le osservazioni del giurista e scienziato tedesco sono state confermate anche dai lavori del Primo Convegno Internazionale di diritto agrario tenutosi a Firenze, nel 1954. Lo spostamento del diritto di proprietà del suolo verso il diritto di proprietà dell'azienda è l'insegnamento principale che si trae dall'esame comparato della legislazione, impegnata nella lotta contro l'uni-

(69) FORTINI, *Un particolare effetto tributario della natura giuridica del contratto di assegnazione*, in *Riv. di diritto agrario*, 1957, I, 87.

Recentemente gli Enti di Riforma hanno preso l'iniziativa di alcune assegnazioni pluripersonali, cioè con più intestatari, facenti parte della medesima famiglia agricola e aventi ciascuno i requisiti imposti dalla legge. Questa assegnazione pluripersonale risponde ad indubbe esigenze di equità e di opportunità pratica. Non importa qui indagare se questo espediente contribuisca alla rilevanza della soggettività giuridica della famiglia agricola, su cui cfr. CARROZZA, *La famiglia agricola nel diritto della riforma fondiaria*, in *Riv. di diritto agrario*, 1957, I, 279 e ss.

Sul regime successorio accolto nella legge Sila si possono leggere le osservazioni del LETTA, *La riforma agraria nel Fucino*, Milano, 1957, p. 147 e ss.

(70) L'HEDEMANN, *Die Fortschritte des Zivilrechts*, classifica le lotte a seconda dei fini, onde il primo capitolo s'intitola alla lotta contro la frammentazione fondiaria che riproduce, tra l'altro, il ritorno ai « fondi chiusi »; all'enfiteusi; all'Anerbenrechts; alla tutela delle forme varie di proprietà comune; ai provvedimenti per la conservazione e ricostituzione del fondo inteso come unità economica mediante una serie di procedimenti vari denominati Arrondierung, Kommation, remembrement; ed infine ad un moderno diritto successorio rurale che limita la tradizionale libertà di testare. Altro capitolo è dedicato alla lotta contro l'indebitamento fondiario: fenomeno dovuto alla facoltà di indebitarsi in relazione al prezzo venale dell'immobile, anziché sul reddito.

La lotta contro l'egoismo fondiario procede ancora riformando l'istituto dell'espropriazione, che va coordinandosi alla concezione prevalentemente sociale della proprietà terriera; con le crescenti e sempre più intense restrizioni alla proprietà del suolo, nell'intento di proteggere zone agrarie del piano e del monte, le bellezze naturali, esigere che il frazionamento avvenga con criteri nazionali ed idonei agli scopi della colonizzazione interna.

forinità dei principi di diritto civile e contro l'egismo fondiario che ne è derivato (71).

L'unità organica e funzionale del fondo, ordinato in azienda, condotto in impresa, è la forma dell'organizzazione tipica che si pone al centro dell'ordinamento fondiario, come l'organismo elementare della produzione quale si combinano persone e cose, capitale e lavoro (72).

(71) A questa conclusione sono dedicati molti ed autorevoli lavori del SAVATIER (oltre alle sue opere principali), fra cui ricordiamo: *Propriété et exploitation*, Semaines Sociales de France, 1950, e la Relazione presentata al Primo Convegno Inter. di diritto agrario di Firenze, pubblicata negli « Atti ».

(72) BOLLA, *Della proprietà fondiaria agraria come situazione oggettiva e istituzione tipica*, Atti del III cong. naz. di diritto agrario, p. 241, e ss.

VOIRIN, *Le code rural français de 1955*, in *Rev. di diritto agrario*, 1956, I, 132, denuncia come lacuna del nuovo Codice rurale la mancata considerazione dell'azienda agraria intesa come *clé de voûte qui soutient l'édifice et commande l'innervation des toutes ses parties*. Felicamente Egli aggiunge che « la base fondamentale (*caput et fundamentum*) du droit rural, c'est le concept même de l'exploitation rurale ».

Come ricorda lo stesso VOIRIN al IV Congresso internazionale di diritto comparato la sezione di diritto agrario approvò il voto presentato dal Presidente prof. BOLLA (7 agosto 1954) nei seguenti termini:

1. — Que dans la législation des différents pays, l'exploitation agricole normale, prise sous ses différentes formes, dimensions et fonctions, soit placée au centre du système foncier comme élément idéal et matériel qui, s'appuyant sur le caractère historique de la réglementation foncière, la développe dans le sens physiologique de l'économie nationale de la société contemporaine.

2. — Que la loi générale considère l'exploitation agricole normale comme une institution sociale et juridique capable de limiter l'intervention de l'Administration publique et l'exercice abusif du droit individuel de propriété, ainsi que de renforcer la famille paysanne et d'augmenter la productivité sur la base du travail et du bien commun.

3. — Que les contrats agraires, règlements typiques des modes d'utilisation ou de gestion de l'exploitation agricole, permettent non seulement de travailler pour jouir des fruits (colonat partiaire, métayage), mais aussi, lorsque la gestion de l'exploitation agricole est confiée au cultivateur (emphythease, fermage) de réaffirmer le principe selon le quel le travail constitue un titre d'accès à la propriété. A cet effet, il conviendra d'adopter soit le moyen technique du remboursement de la plus value permanente évaluée, soit le moyen technique de la réversion du droit de propriété domaine congéable) du *dominus directus* au profit du *dominus utilis*.

Le sources du règlement seront essentiellement la volonté des contractants consacrée par la coutume, les conventions collectives et les normes d'ordres public édictées dans l'intérêt de la production ainsi que de la conservation et de l'amélioration du sol.

4. — Enfin, que l'exploitation agricole, base de la production, en exprimant l'idée de travail créateur, de la durée et de la continuité de l'action revête un rôle dominant dans le champ juridique agraire pour toutes ses fonctions essentielles (démographie, crédit spécialisé, législation fiscale, etc.).

L'azienda agraria in una valutazione unitaria già possiede un suo statuto organico che è ben visibile appena si considerino i vari momenti dell'uso e del godimento dell'azienda:

a) Uso e godimento *diritto* dell'azienda da parte del proprietario (conduzione solitaria a carattere familiare o capitalistico con salariati; ovvero associato con il colono ed il mezzadro);

L'applicazione di questo principio è evidente in quelle leggi speciali che pongono limiti alla divisione in natura dei fondi rustici, in tema di assegnazione di terre ai lavoratori in materia di riforma fondiaria, nell'ambito della piccola proprietà contadina.

Anche il nostro Codice, è doveroso ammetterlo, riconosce il fondo come cosa autonoma, e dichiara l'indivisibilità nella successione dei beni nell'interesse della produzione nazionale (art. 720, 722), ma è contraddittorio in quanto, aumentando le quote in favore dei legittimari, diminuisce in conseguenza la possibilità che il bene principale di famiglia si tramandi ad uno soltanto dei discendenti, gravandolo di eccessivi oneri di conguaglio per gli altri coeredi legittimi. L'osservazione è confermata dallo studio comparativo delle legislazioni straniere che ci mostra non essere sentita l'esigenza di speciali limiti alla divisione fondiaria in quei paesi dove la legittima non è conosciuta o è conosciuta per quote molto limitate e solo per quote di valore e non con diritto ai beni in natura (73).

La varietà dei mezzi per attuare una successione anomala rispetto al diritto successorio comune (74) ci pare possa ridursi a due vie. Una ci è indicata dal rinnovato riconoscimento del Maso chiuso.

Si trattava, come bene osserva il TRABUCCHI, di superare la difficoltà derivante dal rapporto tra lo speciale regime di vincolo del Maso e i principii sulla successione dei legittimari. Il tentativo fatto per regolare la coesistenza dei due principii dimostra in sostanza che il principio inderogabile della salvaguardia dei diritti del legittimario ad una quota dei beni ereditari non è essenzialmente legato al criterio del valore venale, essendo già in molti altri casi applicati dalla nostra legge diversi criteri, fra i quali quello legato al reddito. Ora il seguire per la valutazione dei beni ereditari il criterio del reddito, è così poco contrario all'ordine pubblico che da molti si propugna la sua assunzione come criterio generale di valutazione nelle divisioni ereditarie proprio al fine di raggiungere, ove è possibile, l'ideale della

b) uso e godimento *delegato* ad altro soggetto diverso dal proprietario (conduzione in enfiteusi, affitto, usufrutto);

c) trasferimento dell'unità nella vendita e negli altri negozi *inter vivos* (trasferimenti volontari e coattivi) o *causa mortis* (attribuzione unitaria);

d) permanenza dell'unità nell'esecuzione forzata (anticresi reale, amministrazione giudiziale e controllata) secondo i criteri già accolti da varie legislazioni.

(73) TRABUCCHI, *Il rinnovato riconoscimento del maso chiuso*, in GI 1954, IV, 177.

(74) Si ricordi che esiste la legge 3.6.1940 n. 1078, che dispone, come abbiamo precedentemente visto, il divieto di frazionamento « per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi », delle unità poderali costituite in comprensori di bonifica da Enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori. Altri casi di successione anomala sono costituiti, per il nostro ordinamento, dall'art. 2122 CC, a proposito della indennità ai superstiti del lavoratore; art. 114 TU 28.4.38 n. 1165 a proposito della successione nella casa popolare, art. 87 DL 4.2.1935 n. 1827 a proposito della destinazione ai superstiti del rimborso di taluni contributi previdenziali versati in vita dal lavoratore.

speciali che pongono  
segnazione di terre ai  
la piccola proprietà

il fondo come cosa  
ni nell'interesse della  
quanto, aumentando  
la possibilità che il  
scendenti, gravandolo  
L'osservazione è con-  
che ci mostra non  
diaria in quei paesi  
molto limitate e solo

le rispetto al diritto  
na ci è indicata dal

la difficoltà derivante  
cipii sulla successione  
i due principii dimo-  
dei diritti del legitti-  
legato al criterio del  
nostra legge diversi  
valutazione dei beni  
ine pubblico che da  
di valutazione nelle  
ssibile, l'ideale della

tario (conduzione in en-  
ter vivos (trasferimenti

e, amministrazione giu-  
i.

1954, IV, 177.  
ne abbiamo precedente-  
a causa di morte o per  
a Enti di colonizzazione  
coltivatori. Altri casi di  
t. 2122 CC, a proposito  
a proposito della succes-  
a destinazione ai super-  
lavoratore.

permanenza dei beni di famiglia nella cerchia dei discendenti legittimi senza ricor-  
rere a vendite o a frazionamenti antieconomici (75).

L'altro mezzo, già proposto dal FRASSOLDATI, in un brillante ed esauriente  
studio di qualche anno fa, può essere costituito con un'assicurazione sulla vita  
del capo famiglia testatore (76). Quando vi siano più coeredi e il fondo non basti  
al sostentamento di più famiglie, per impedire un frazionamento dannoso a tutti  
e nello stesso tempo soddisfare le giuste esigenze degli aventi diritto, scatterebbe  
l'assicurazione sulla vita del capo famiglia che servirebbe al duplice scopo di sod-  
disfare la legittima degli esclusi e di lasciare intatto al più idoneo il fondo.

Questi, schematicamente accennati, i mezzi per conservare l'azienda conta-  
dina che si pone oggi come l'unità elementare del sistema sul quale s'impernia  
l'ordinamento fondiario elaborato dalle nuove Costituzioni.

L'azienda contadina rientra, di fatti, in quella categoria di beni che secondo  
il pensiero dell'HAURIUO rappresentano nel diritto come nella storia la categoria  
della durata, della continuità, del reale e la cui fondazione costituisce il fondamento  
giuridico della Società e dello Stato, proprio perchè essa realizza quell'esigenza  
fondamentale dell'unione dell'umanità con la terra come comunione di vite e non  
come rapporto di rozzo sfruttamento (77).

(75) CICU, *Divisione ereditaria*, Milano 1947; TRABUCCHI, *La stima dei beni*, in « Studi per  
la Cedam », Vol. I, p. 553.

(76) FRASSOLDATI, *L'indivisibilité de l'unité culturale minima, le remembrement et l'arron-  
dissement dans la législation italienne, la plus récente*, Bull. inter. droit agr., Roma 1944, fasc. 9,  
p. 31 e ss. e già prima CASALINI, in « Atti I Cong. naz. di diritto agrario », 1935, p. 454, citato  
dal TREBESCHI, *Sulle dimensioni dell'impresa agraria*, in *Le Corti di Brescia e di Venezia*, 1954,  
p. 378 che approva questa soluzione con assai più convinzione che non l'altra di concedere una  
posizione « privilegiata, leonina, per l'erede capo azienda (vedova, figlio maggiore, ecc.) quanto  
meno sotto il profilo della proprietà lasciando agli altri eredi (o rispettivamente creditori) una  
quota di usufrutto ».

Un'originale ed elegante soluzione, affacciata già nella realtà è quella di cui parla SAVA-  
TIER, *Propriété et exploitation*, cit. p. 99 « ... il faudrait aussi généraliser un contrat déjà connu,  
de la pratique: le bail rural de la famille entière à son membre exploitant. Solution élégant  
puisqu'elle perpétue l'exploitation aux profit d'un membre de la famille, sans l'obliger à payer  
la propriété des biens qu'il exploite ».

Alcune interessanti considerazioni sono svolte da GIORGIANNI, *Per uno statuto della piccola  
proprietà contadina*, negli *Atti del Primo convegno Intern.*, vol. II, p. 316 e ss. specialmente pa-  
gine 328-329.

(77) CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in *Riv. dir. agrario*, 1952, I, 246 e ss.

1